
FederNotizie

ORGANO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

periodico bimestrale - spedizione in abbonamento postale gruppo IV - Non contiene pubblicità

anno VI° n. 1 - gennaio 1993

SOMMARIO

Corsivo redazionale, pag. 2

"Codificazione deontologica: breve esame di un'opinione e precisazioni conclusive", di A. Brienza, pag. 4

"Deontologia, coscienza notarile e volontà comune", di F. Treccani, pag. 13

"Completezza e garanzia dell'atto notarile", di G. Roveda, pag. 22

"Affidabilità del documento notarile: valore deontologicamente rilevante", di D. De Stefano, pag. 25

"Colleganza e correttezza", di R. Dini, pag. 29

"Un altro argomento per il codice deontologico", di E. Lorenzi, pag. 30

"Codice deontologico del Notariato italiano", a cura della Commissione Feder-notai composta da Ragnisco, Benigni e Marè, pag. 31

"La finestra sul cortile", di F. Cavallone, pag. 36

"Il notaio contro", contiene: a) "Protervia o stupidità? Un caso limite", di G.F. Condò, pag. 39; b) "Omaggio all'informazione" di V. Muggia, pag. 41

"Cassa", contiene: a) "Era necessario l'aumento dei contributi?" di L. Guarnieri, pag. 42; b) "Il riscatto degli anni di laurea e di praticantato" in una iniziativa di M. Finelli, pag. 43

"Attività Sindacali", contiene la sintesi del verbale dell'assemblea dei delegati Federnotai del 21 novembre 1992, a cura di G. di Transo, pag. 45; "Delibera in data 5.10.1992 del Comitato Direttivo dell'Associazione Sindacale della Lombardia in tema di I.A.C.P. inviata al Consiglio Nazionale del Notariato, a Federnotai, ai Presidenti dei Consigli Notarili Lombardi", pag. 49;

"Vendite di alloggi dall' I.A.C.P. - L'esperienza di Bologna", pag. 51.

CORSIVO REDAZIONALE

Il nostro giornale, proseguendo in uno sforzo in corso ormai da un anno ("Corsivo", n. 3/92, pag. 2; G.F. Condò, "Notariato e Notaio - Pubblicità diretta e indiretta", n. 3/92, pag. 5; A. Brienza, "Appunti per la redazione di un codice deontologico", n. 3/92, pag. 13; Ragnisco, Benigni e Marè, "Ragioni e contenuto del codice deontologico del notariato italiano nel pensiero di Federnotai", n. 5/92, pag. 3; M. Ersoch, "Il nuovo ordinamento della categoria ed il potere riconosciuto dalla legge 220 del 1991 al Consiglio Nazionale di elaborare norme deontologiche", n. 5/92, pag. 15; "Corsi e ricorsi (anti) storici avanti il TAR della Lombardia", nota redazionale, n. 5/92, pag. 24; A. Brienza "Codificazione deontologica, ovvero dall'etica al diritto", n. 6/92 pag. 4) presenta, in occasione del Convegno di Roma dei giorni 16/17 gennaio 1993 un numero interamente dedicato alla deontologia. Vi appaiono articoli di Brienza (da tempo impegnato su queste tematiche), di Treccani (alla ricerca delle radici deontologiche), di Lorenzi (che si interroga sui riflessi che la deontologia produce in chi ricopre ruoli istituzionali), di Roveda e di De Stefano (che, ciascuno per proprio conto, ripercorrono la stessa strada alla ricerca di principi e di valori forse non ancora oggetto di attenta riflessione), di Dini (dubbioso e problematico sul ruolo della deontologia), di Cavallone (che se ne sta a guardare dalla sua finestra sul cortile con la consueta ironia).

Vi offre, anche, un lavoro già propositivo della Commissione Deontologia (composta da Ragnisco, Benigni e Marè) nominata dall'assemblea dei delegati di Federnotai.

Questo "Codice Deontologico del Notariato Italiano" è stato presentato all'ultima riunione dell'assemblea dei delegati di Federnotai svoltasi a Firenze il 21 novembre scorso, ma non è ancora stato discusso. Lo sarà, presumibilmente, a Roma in occasione del Convegno.

Lo si pubblica, qui, perchè offre il primo prodotto finale di una ricerca compiuta secondo una logica coerente e quindi in grado di servire da traccia ai successivi lavori di elaborazione e di perfezionamento. Va però avvertito il lettore che il lavoro della Commissione Federnotai e i contributi liberi da noi pubblicati non impegnano Federnotai, nè si muovono necessariamente sulla stessa linea di pensiero. Tutti però sono validi contributi per l'inizio della discussione che avverrà a Roma.

L'ultimo numero di "Attività" ci ha informato che anche la Commissione Deonto-

logia nominata dal Consiglio Nazionale del Notariato è assiduamente al lavoro fin dal giugno scorso. Nel prendere atto dell'informazione che ci viene data non possiamo che rallegrarci nel constatare, come riferisce Marmocchi, che la Commissione si è data un calendario e si sta riunendo, senza cedimenti, ogni 15 giorni a partire appunto dal giugno scorso.

L'avevamo scritto e l'avevamo ricordato più volte: dalle commissioni ci si può aspettare qualcosa di buono solo se si dà ad esse ritmo e se le si affida a persone capaci e dotate di buone doti organizzative.

Pochi, per ora, gli echi provenienti dai Comitati Regionali, dai Distretti Notarili e dai singoli notai, ma c'è da sperare che nell'imminenza del Convegno di Roma e, soprattutto, sulla sua spinta, questi impegni crescano vistosamente.

A proposito del Convegno di Roma ci preme sottolineare:

a) che questo tipo di convegno ridotto a due giorni intensi e organizzato in località centrale è un modello da difendere e da perpetuare;

b) che esso va considerato l'inizio, e non la fine, di un ciclo di convegni che andrebbe da subito scadenziato nell'arco dell'anno per poter assicurare il completamento del lavoro da parte del Consiglio Nazionale del Notariato entro un tempo ragionevole;

c) che occorrerà molta pazienza perchè, soprattutto al primo incontro, tali e tante saranno le voci, magari contraddittorie, estemporanee, velleitarie, da creare più confusione che chiarezza.

Bisognerà, ancora, capire se la categoria vuole fermamente questi principi e questo codice e perchè.

Bisognerà, infine, riflettere sulla necessità, che non solo codice dei principi deontologici e disciplinare vadano a braccetto, ma che entrambi si inseriscano nel più grande progetto di revisione dell'ordinamento.

*



CODIFICAZIONE DEONTOLOGICA:

BREVE ESAME DI UN'OPINIONE E PRECISAZIONI CONCLUSIVE

Sul n. 5/92 di questo periodico è apparso un interessante studio di Massimo Ersoch sulla tematica della codificazione deontologica; di tale studio (pubblicato anche su Il Notaro 1992 pagg. 5 e ss.) condividiamo l'esame e l'illustrazione della nuova configurazione giuridica del C.N.N. a seguito della riforma attuata con la legge 220/91; non condividiamo però alcune affermazioni sulle problematiche generali relative alla elaborazione della normativa deontologica ed al contenuto dei poteri del C.N.N. in questo settore.

E' opportuno, per rendere intellegibile il discorso, riportare alcune affermazioni fatte dall'articolista:

"... Il potere di elaborare norme di natura deontologica... in un certo senso ha natura quasi legislativa." "... Le norme deontologiche possono addirittura derogare una norma scritta, poichè la loro fonte è la delega legislativa concessa dall'ordinamento giuridico generale alle categorie professionali di crearsi il loro diritto attraverso la costante applicazione di norme di comportamento... cioè una fonte primaria, anche se a base consuetudinaria, nell'ambito dell'ordinamento in cui operano. La fonte delle norme deontologiche è la categoria con i suoi comportamenti e non il consiglio dell'Ente che impersona l'ordine della categoria. Questo ha solo il potere di elaborarle che significa individuarle, comporle puntualmente e dare loro la forma di norma."

"... Fonti delle norme deontologiche sono i comportamenti ripetuti, con convincimento comune e costante, dagli appartenenti alla categoria... il soggetto da cui promanano le norme deontologiche è la categoria attraverso i suoi comportamenti..."

"... Per essere individuate ed elaborate, però, debbono già esistere oggettivamente nell'ordinamento professionale. Perciò, per esempio, le direttive dell'organo di categoria diverranno norme deontologiche solo quando saranno state recepite ed applicate con convincimento comune e costante dalla categoria cui sono dirette."

"... Se il Consiglio Nazionale avesse il potere di creare norme che abbiano forza di legge, non ci sarebbe stato bisogno di conferirgli il potere di elaborare le norme deontologiche... Certo il Consiglio Nazionale nell'elaborare le norme enucleate per inserirle armonicamente nell'ordinamento professionale, che è anch'esso in continuo svolgimen-

to, potrà dare loro un'interpretazione evolutiva creando un nuovo indirizzo. A questo livello il suo potere è quasi legislativo."

=0=0=0=0=0=0=

Sulla codificazione deontologica abbiamo già espresso più volte la nostra opinione (su Il Notaro, n. 21-22/90 e su questo periodico n. 4/92 e n. 6/92) e, pertanto, la replica ad Ersoch costituisce la favorevole occasione per un conseguente e naturale svolgimento delle nostre precedenti osservazioni alle quali per brevità rinviemo.

Occorre sbarazzarsi subito di alcuni equivoci.

Infatti è necessario differenziare il principio deontologico (o norma deontologica) dalla sua concreta applicazione; inoltre occorre evidenziare l'esistenza logica di tre "fasi" che cronologicamente possono coincidere in tutto o in parte e cioè:

PRIMA FASE: è quella della individuazione ed elaborazione dei principi deontologici (o norme deontologiche); questa "fase" costituisce la codificazione in senso stretto.

SECONDA FASE: è quella della concreta applicazione dei principi precedentemente elaborati: in questa "fase" nasce quello che potremmo definire "il massimario" dei principi ovvero la casistica operativa.

TERZA FASE: è quella dell'aggiornamento del codice che può riguardare tanto i singoli principi quanto le specifiche applicazioni dei principi.

Solo tenendo distinte queste tre "fasi" è possibile attribuire al C.N.N. un ruolo attivo per la tutela della professione e non un ruolo di passivo compilatore e distributore di regole comportamentali; quest'ultimo aspetto ha forse costituito la reale preoccupazione delle affermazioni di Ersoch determinandone però alcune evidenti contraddizioni.

=0=0=0=0=0=0=

Esaminando la prima "fase" ribadiamo che il principio deontologico deve riflettere i tratti essenziali, tipici e caratterizzanti la nostra attività professionale (principio della colleganza, della solidarietà, della imparzialità e dell'indipendenza, dell'autonomia, del disinteresse, della riservatezza, della professionalità, eccetera).

I principi costituiscono i pilastri portanti del codice deontologico ovvero le "tavole" dello stesso; attraverso la loro formulazione è possibile rinnovare il ruolo e la funzione del notariato proiettandoli in una prospettiva di effettiva attualità e di potenziale evoluzione. Sicchè i principi saranno pochi, una dozzina circa, ed avranno i ca-

ratteri della generalità e della astrattezza proprio come la norma giuridica: le azioni da sanzionare non possono formare oggetto di altrettanti principi, pena la frammentarietà ed incompletezza del codice.

Solo i principi deontologici in senso stretto sono assimilabili alla consuetudine e devono essere desunti dalla comune coscienza etica del gruppo professionale ("vissuto deontologico"), mediante un ampio dibattito all'interno della categoria: solo nel codificare i principi deontologici i poteri del C.N.N. sono parzialmente limitati poichè la loro formulazione deve rispettare fedelmente l'immagine che la "base" saprà esprimere.

In questa prima "fase" il C.N.N. potrà utilizzare tutto il materiale esistente e coordinarlo con le indicazioni che emergeranno dalla categoria: una sapiente e delicatissima opera di fusione tra passato e presente potrà proiettarci nel futuro a condizione che la categoria sappia gestire una autoanalisi ispirata alla massima sincerità ed onestà intellettuale.

Questa prima "fase" è dunque d'importanza vitale se si vuole evitare il rischio di fotografare il ruolo e la funzione del notariato in modo antistorico cioè superato in partenza.

Solo in questa "fase" si potrà attingere anche da "comportamenti ripetuti, con convincimento comune e costante, dagli appartenenti alla categoria"; tuttavia si dovranno respingere comportamenti che, se pure ripetuti e costanti, siano però giudicati riprovevoli in sede di convegno o di congresso. Il C.N.N. non ha affatto poteri "quasi legislativi": siamo tutti i legislatori di noi stessi poichè la formulazione dei principi deontologici è la diretta proiezione del "vissuto deontologico" espresso dalla categoria mentre al C.N.N. spetta solo il compito di accertare l'esistenza dei principi e di proclamarli dando loro un'esauriente articolazione.

Il giudizio etico della categoria dovrà omologare i principi deontologici vissuti dalla maggioranza e dovrà rifiutare quelli praticati dalla minoranza; l'assimilazione delle norme deontologiche a quelle consuetudinarie, anche da noi proposta, si ferma qui; spingersi oltre non serve, anzi può far danno.

=0=0=0=0=0=0=

La seconda "fase" è preordinata alla concreta applicazione dei principi e cioè alla "formulazione delle massime". Anche in questa "fase" si procederà a raccogliere il materiale del passato recente e meno recen-

te e, nello stesso tempo, si cercherà di guardare al futuro. Più esattamente questa "fase" può essere denominata "fase interpretativa": dal principio deontologico generale ed astratto si passa a disciplinare la condotta e il comportamento dei singoli notai. Tutti gli aspetti della professione saranno presi in considerazione minuziosamente e classificati sotto i rispettivi principi (vedasi il nostro esempio esplicativo in tema di principio di colleganza, in questo periodico n. 6/92); in questa "fase" il C.N.N. assumerà un ruolo guida determinante, pressochè esclusivo, e potrà incidere politicamente in modo profondo sui modelli comportamentali.

Alla luce di queste precisazioni assume un significato più circostanziato la seguente affermazione di Ersoch:

"Per completare l'indagine sulla natura delle direttive che il Consiglio Nazionale può emanare, si deve precisare che tali direttive hanno natura autoritativa, in quanto espressione dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Ente. Esse, per la loro natura amministrativa, debbono armonizzarsi e trovare un limite nei principi dell'ordinamento generale ed in quelli dell'ordinamento professionale, che è formato da norme scritte e da norme deontologiche"; ma, aggiungiamo noi, l'attività del C.N.N. incontra altri limiti che essendo comuni alla terza "fase" saranno esaminati tra breve.

In questo momento storico, che precede l'adozione del codice deontologico, le prime due "fasi" sopra enunciate coincidono solo cronologicamente ma non logicamente; infatti il molteplice atteggiarsi di un principio può mutare nel tempo e nella coscienza dei consociati. Sarà compito del C.N.N. adeguarlo attraverso una continua attività interpretativa alle mutate esigenze.

=0=0=0=0=0=0=0=

Il discorso si sposta inevitabilmente sulla terza "fase", cioè quella dell'aggiornamento del codice; in questa il potere del C.N.N. è altrettanto ampio e significativo; il principio deontologico potrà, nel corso della sua esistenza, essere interpretato dal C.N.N. in tutta la sua massima espansione possibile con tre limiti:

- a) se la concreta applicazione travalica quel principio e non rientra in nessun altro principio, il C.N.N. non potrà più "massimare" ma dovrà attendere indicazioni dalla base per poter elaborare un nuovo principio deontologico;
- b) l'elaborazione delle "massime" non può derogare da alcuna norma giuridica che nel sistema delle fonti sia ad un livello superiore alla

normativa deontologica;

c) l'elaborazione delle "massime" non può comunque ignorare le "attese" della categoria pena la delegittimazione politica dello stesso C.N.N. che soffrirebbe di una caduta di credibilità.

Tutti questi limiti non possono essere valicati; in particolare la violazione del limite sub. c) causerebbe l'indebolimento anche del vincolo giuridico immanente ai criteri applicativi che rimarrebbero fatalmente esposti alle censure della giurisprudenza amministrativa.

=0=0=0=0=0=0=

Passiamo ad esaminare alcune ipotesi concrete per verificare la bontà dell'analisi e del metodo.

Così, ad esempio, se il C.N.N. formulasse, in attuazione del principio di colleganza, criteri applicativi per consentire ai Consigli Distrettuali di accedere in qualsiasi momento negli studi per effettuare ispezioni straordinarie, anche i Notai più retti si ribellerebbero; se invece in applicazione di quel principio si ritenesse che a ciascun Notaio faccia carico il dovere di esibire al Consiglio Distrettuale, a semplice richiesta, copia del repertorio, degli atti e delle relative fatture, l'applicazione del principio potrebbe trovare accoglienza.

Così, ancora, se si codificasse il principio della professionalità, in forza del quale il Notaio deve curare sempre ed al massimo la propria preparazione ed il proprio aggiornamento per essere in grado di svolgere positivamente il ruolo, il problema degli autoveicoli si ridimensionerebbe automaticamente e si risolverebbe in un'ottica del tutto nuova. Il C.N.N., una volta elaborato il principio della professionalità, potrebbe predisporre criteri di comportamento imponendo anche la istituzione di centri unificati per lo svolgimento del servizio autoveicoli e la partecipazione obbligatoria ad essi.

Tale concreta applicazione sarebbe possibile quale sviluppo di quel principio e in considerazione:

- a) del fatto che il principio ipotizzato tende a favorire le attività più qualificanti per il notariato e non certamente gli atti ripetitivi e spersonalizzati che, non richiedendo particolare impegno professionale, sono già vissuti dall'utenza quali fastidiose formalità;
- b) del fatto che l'assenza di un particolare impegno professionale è causa di deresponsabilizzazione e favorisce la creazione di situazioni di monopolio e di devianza;
- c) che l'aggiornamento professionale impone anche ai Notai "trapassisti" di dedicarsi allo studio ed alla verifica continui per poter

svolgere con dignità la professione anche negli altri settori ai quali comunque hanno accesso.

In questa nuova ottica la partecipazione obbligatoria a centri unificati non ha nulla a che vedere con la problematica dell'autonomia, dell'individualità e dell'indipendenza del singolo professionista ma, anzi, è protesa a tutelare ed esaltare proprio quei valori.

Ribadiamo che l'assimilazione delle norme deontologiche a quelle consuetudinarie, pure da noi proposta, è valida solo per i principi in senso stretto ma non deve spingersi oltre, altrimenti non sarà possibile alcuna innovazione se prima non si sarà formato un comportamento oggettivo, uniforme e costante. L'assimilazione alle norme consuetudinarie è da escludere assolutamente per quanto riguarda le concrete applicazioni del principio; diversamente ragionando ci troveremmo rinchiusi in un circolo vizioso senza via d'uscita.

Così, infine, se per reprimere il fenomeno delle "prenotazioni" delle vidimazioni annuali il C.N.N. stabilisse, in applicazione del principio di colleganza, o di altro principio, che a repertorio devono essere indicate la data e la pagina dell'ultima scritturazione, ci troveremmo di fronte ad una prescrizione nuova ed immediatamente doverosa poichè discende da un principio già consacrato e risponde ad una aspettativa molto sentita; diversamente ragionando, e cioè parificando anche le concrete applicazioni alle norme consuetudinarie, ci troveremmo di fronte a semplici segnalazioni o raccomandazioni sicchè dovremmo attendere molti anni prima di enunciare la "massima" cui si è accennato; solo dopo molto tempo il C.N.N. potrebbe recepire nel codice deontologico il comportamento e trasformare la raccomandazione in direttiva vincolante.

E' fin troppo chiaro che questo modo di procedere non avrebbe alcun senso.

=0=0=0=0=0=0=

Allo scopo di dare sufficiente copertura politica al C.N.N. e di evitare eventuali censure dei T.A.R. o del Consiglio di Stato, sarà opportuno che nella formulazione dei principi deontologici particolarmente innovativi o delicati la base indichi le linee-guida a cui il C.N.N. deve attenersi: una specie di "principio canalizzato" con la definizione dei contorni entro cui il C.N.N. potrà spaziare: i rapporti tra categoria, C.N.N. e Consigli Distrettuali, si giocano tutti all'insegna di un delicato ma chiaro equilibrio.

Il ricorso ad un "principio canalizzato", cioè ad una norma deontolo-

gica già fornita di parametri operativi, può essere necessario per risolvere il controverso problema dei recapiti. Il settore richiede ormai un'opera di bonifica lunga e faticosa se si vuole recuperare il significato dei rapporti tra servizio pubblico/territorio/ripartizione del lavoro e, quindi, se si vuole salvaguardare la pubblica funzione. Alcuni comportamenti, che la categoria ha sempre giudicato riprovevoli e ai quali una giurisprudenza amministrativa troppo indulgente ha accordato numerosi salvacondotti, hanno intaccato profondamente quei rapporti; a tanto si aggiunga che la competenza a reprimere le violazioni connesse ai recapiti non appartiene alla giurisdizione domestica dei Consigli Distrettuali bensì ai Tribunali Civili le cui croniche lungaggini hanno finito con il garantire una immunità pressochè definitiva.

La reazione a questo stato di fatto deve essere corale e decisa; essa deve promanare dall'intera categoria e da tutti gli organi, istituzionali e non. Solo così si potrà affrontare con serena attesa una nuova e vigorosa battaglia contro l'egoismo di pochi.

Il "principio canalizzato" è, quindi, lo strumento più idoneo per dare vigore all'attività del C.N.N. tutte le volte che si debba intervenire su situazioni molto dibattute e soggette a contrastanti valutazioni. Pertanto la regolamentazione dei recapiti può far capo ad un principio che deve essere espresso dalla categoria e che può essere elaborato nei seguenti termini:

"L'attività di Notaio costituisce esercizio di una professione liberale e di una pubblica funzione al servizio dello Stato e della collettività. Pertanto la distribuzione dei Notai deve coprire organicamente l'intero territorio nazionale in modo tale da garantire a tutti i cittadini la fruizione del servizio ed assicurare a tutti i componenti la categoria una pari opportunità di lavoro".

A questo principio, che costituisce una chiara estrinsecazione della stessa essenza del notariato, possono seguire - ma non necessariamente - indicazioni al C.N.N. di alcune modalità operative; successivamente ed autonomamente seguirà l'attività squisitamente politica ed interpretativa riservata al C.N.N.

Poichè la regolamentazione dei recapiti attiene alle caratteristiche peculiari della professione notarile, è facile intuire che l'intera formulazione del codice passa necessariamente e preventivamente attraverso una ridefinizione del ruolo e della funzione: il problema dei recapiti è il problema che dominerà tutto lo scenario della deontolo-

gia.

=0=0=0=0=0=0=

Ai due principi sopra ipotizzati, che possiamo definire della pubblica funzione e della professionalità, vogliamo qui affiancare gli altri due trattati di recente.

Per comodità di chi legge li riportiamo qui di seguito senza le applicazioni alle quali rinviamo:

DIVIETO DI PUBBLICITA': "E' vietata al Notaio qualsiasi forma di pubblicità sia diretta sia indiretta". (In questo periodico n. 3/92, "corsivo", pag. 3).

DOVERE DI COLLEGANZA: "Il Notaio deve intrattenere con i Colleghi e gli Organi Istituzionali rapporti di leale ed attiva cooperazione al fine di tutelare e promuovere l'immagine della categoria e di migliorare l'efficienza del servizio" (In questo periodico n. 6/92, pag. 8).

La strada ci sembra chiaramente tracciata: nell'imminente Convegno di Roma si dovrà parlare soprattutto di principi e tentare di elaborarli tutti; i doveri etici producono obblighi giuridici solo se oggettivizzati.

=0=0=0=0=0=0=

Sicuramente la categoria potrà e dovrà dibattere anche le concrete applicazioni dei principi; ma i risultati di tale confronto costituiscono per il C.N.N. solo i segnali di un'"attesa", specifica ma non vincolante: solo al C.N.N. restano riservati i "provvedimenti" per avviare a soluzione problemi la cui gestione è necessariamente frutto di scelte politiche. Il centro decisionale di queste ultime è il C.N.N., organo politico per eccellenza, responsabile della selezione delle "attese" della categoria e del loro soddisfacimento: l'etica quando si traduce in azione diventa politica ovvero attività di scelta dei fini e dei mezzi.

Come in tutte le organizzazioni democratiche su base rappresentativa, anche la guida politica della nostra categoria è istituzionalmente delegata. Il mandato politico dei Consiglieri Nazionali assume oggi nuove e più responsabili connotazioni: il controllo della categoria sull'applicazione dei principi si risolve in definitiva in un controllo politico sull'esercizio del mandato affidato ai Consiglieri Nazionali.

=0=0=0=0=0=0=

Ci sembra, dunque, di aver portato a compimento la ricostruzione del fenomeno della codificazione deontologica, così come prospettato nei precedenti interventi e così come precisato nelle suestese osservazioni; riteniamo che tale ricostruzione sia supportata anche da buoni agganci normativi.

Più precisamente:

a) l'art. 16 della legge 220/91 nel disporre che il C.N.N. "elabora principi di deontologia professionale" rende evidente che solo alla categoria è riservata l'espressione del principio deontologico in senso stretto mentre al C.N.N. è riservata l'attività di accertamento, di predisposizione e di formulazione dello stesso;

b) l'art. 15 della legge 220/91 e l'art. 2 lettera e) della legge 3 agosto 1949 n. 577 e successive modificazioni, rendono evidente che solo al C.N.N. è invece riservata l'attività di interpretazione e di aggiornamento del principio deontologico; sia i Consigli Distrettuali sia la categoria sono vincolati alla osservanza dei risultati di tale attività.

Infatti la prima norma ha conferito al C.N.N. la qualificazione di "ordine professionale di categoria" (si vedano sul punto le puntuali osservazioni di Ersoch); la seconda norma, nel disporre che il C.N.N. "cura la tutela degli interessi della categoria dei Notai", ha conferito alle funzioni dello stesso C.N.N. nuove e più significative valenze.

Milano, novembre 1992

Arturo Brienza, Notaio in Milano



DEONTOLOGIA, COSCIENZA NOTARILE E VOLONTA' COMUNE

Chiamati a formulare dei principi deontologici, i notai non riescono a spostarsi dal piano fenomenico ed individuano a mala pena alcune regole ed alcuni doveri che già la decenza impone di rispettare, pur avvertendo che il discorso abbozzato è assai fragile, in quanto legato a mere convenzioni che finiscono con il trasformare la morale professionale in una deontologia efficientista della "transazione" (cioè del male minore) con caratteristiche corporative, utilitaristico-commerciali, soffusa di alibi sofisticatissimi, fiera di instabilità e probabili danni alla stessa convivenza del gruppo professionale e di riflesso del più ampio consorzio sociale.

La morale professionale non può esaurirsi nella descrizione empirica di alcuni principi.

D'altro canto, congiungere il discorso etico all'esercizio corretto della vita professionale comporta una esplicita scelta di campo, ben lontana dalla sabbie mobili della deontologia così come frequentemente intesa, cioè avulsa dai principi filosofici e morali, ridotta a mera constatazione di regole comportamentali e di prassi comune all'interno di uno specifico settore dell'attività umana.

L'aspetto descrittivo e fenomenico della deontologia non viene qui negato, sminuito o deriso: può costituire solo il punto di partenza nella difesa di diritti del singolo professionista e/o del singolo cittadino, o meglio nella tutela di un certo ordinamento professionale o sociale, ma è lungi dal configurare un discorso etico, capace di evitare irregolarità e abusi nella vita professionale.

Opporre ad un discorso di vizi un discorso che non sia di virtù, significa diluire pragmaticamente il contenuto etico dell'attività di categoria in un elenco di comportamenti (iniziativa, creatività, sistematicità, sensibilità, fermezza, precisione, lealtà, colleganza ecc.) la cui finalità esclusiva finisce con l'essere quella di assicurare l'integrazione sociale del gruppo, facendone risaltare l'utilità pratica o, peggio ancora, la forza di seduzione, anziché la "virtuosità" della funzione e della categoria.

Come già si diceva, oggi e qui, si impone una scelta di campo tra chi crede e chi non crede ad una struttura di valori sottesa alle norme dello Stato, caratterizzante tutti i suoi organi e tutte le sue funzioni.

Certo è che, una volta accettata questa sorta di "fede laica", bisogna pur sempre trarne le debite conseguenze.

Proprio oggi e qui, il sindacato potrebbe essere costretto a rivedere taluno

dei suoi baluardi efficientisti e pragmatici. Ma, delle due l'una: o si accetta di impoverire di contenuto etico l'attività svolta dalla categoria (ed allora si segue pure l'impostazione fenomenica e pragmatica con quello che di conseguenze essa comporta), o si riconduce il discorso deontologico al suo corretto profilo, che è quello dei principi etici generali che sorreggono l'ordinamento statale ed ogni ordinamento di categoria imponendo al professionista l'attenutazione della divaricazione tra principi e comportamento pratico in un circolo virtuoso (ed allora non resta che fare una sincera professione di fede e dar di piglio alla sferza, nonchè ad una correzione di rotta degli atteggiamenti politici).

Per questo nel passato ci siamo collegati al valore del bene comune, come concetto fondante la serena convivenza sociale ed in esso abbiamo ricompreso valori come l'attribuzione della pubblica fede (quale fondamento della categoria).

Da questa affermazione abbiamo poi tratto il convincimento che la manifestazione concreta dell'operare del funzionario (notaio) si potesse cogliere solo nel comportamento veridico e credibile, quale atteggiamento caratterizzante la categoria nei confronti del pubblico e del privato.

Per questo ora riteniamo di rendere un corretto servizio al sistema ed al gruppo affermando che i principi deontologici che devono informare l'attività della categoria sono da individuarsi nella stretta connessione tra compito di attribuzione della pubblica fede ed equità, veracità, lealtà e fedeltà, prudenza, magnanimità e umiltà.

I principi sino ad ora colti da taluno dei colleghi ci sembrano certamente adeguati, sociologicamente rilevanti, ma pur sempre eticamente sclerotici e poco incisivi in quanto emergenti da una comune coscienza "assonnata", non vivificati come devono essere dal valore che dà fondamento alla categoria.

Perciò giustifichiamo chi non riesce a parlare di deontologia e si sente inadatto e frenato a discuterne, avvertendo la vacuità e la lubricità degli argomenti esposti.

Il freno in tutta questa vicenda è dato da una sorta di "sonno" della coscienza notarile individuale e collettiva, che dimostra con i fatti di non credere più in nulla.

Per giunta, ove la coscienza della categoria continui nel suo pigro languore e perseveri nell'individuare principi deontologici tratti dalle sole consuetudini, non si riuscirà a giustificare per lungo tempo l'assegnazione di una funzione tanto delicata ad un simile gruppo professionale.

C'è chi ha affermato giustamente che "nell'esperienza civile contemporanea sembra che la coscienza individuale colga subito la congetturalità e le mi-

nacce all'autonomia individuale iscritta nei modelli sociali generici di comportamento (ndr. leggasi istituzioni). Non è che non si conformi ad essi, però lo fa quasi per esteriore necessità, oppure in mancanza di meglio, senza persuasione e risolutezza etica. L'essenziale è sempre altrove: non si saprebbe dire dove. Questo tendenziale difetto di ideali civili acquisiti alla consapevolezza e al consenso comune finisce con lo svilire le immagini delle stesse istituzioni pubbliche. Accade spesso che ad esse sia riconosciuto, al massimo, il valore di espediente tecnico indispensabile per il funzionamento del meccanismo sociale e non invece quello di espressione degli ideali comuni e di forme pratiche per il loro effettivo perseguimento."

Sono quindi grato a chi (come A. Brienza) ha riproposto seppure sommessamente il problema della coscienza del gruppo, ma ritengo che questo problema sia da sottolineare con maggior forza e determinazione nella totalità della sua portata, evidenziando con incisività la divaricazione esistente tra finalità dell'ordinamento e doveri della funzione (singola e/o collettiva), tra coscienza del comportamento finalisticamente corretto e rilevanza delle consuetudini di gruppo ed infine tra responsabilità e volontà comune.

In un ragionamento che si sente sempre più spesso ripetere: "il comportamento rilevante disciplinarmente è quello contrario alla coscienza del gruppo; quest'ultima nel consolidarsi a livello di coscienza etica diffusa dà luogo ad una volontà comune che diviene fonte dell'ordinamento della categoria", c'è una pecca non trascurabile, costituita dal fatto che la volontà è solo la fonte estrinseca dell'ordinamento, mentre la coscienza ne è la fonte intrinseca.

A qualcuno (spero non a molti!) sembrerà un ragionamento capzioso e frutto di vane elucubrazioni filosofiche. Ma alla prova dei fatti non si tratta del solito problema dell'uovo e della gallina!

La volontà collettiva è un "posterius" e non un "prius" di ogni ordinamento (quantunque la volontà stessa presa in considerazione nel singolo individuo possa divenire un "prius" a seconda delle scelte assolutizzanti che ognuno di noi è libero di compiere).

Sono fermamente convinto che in ogni codificazione e non solo in quella deontologica non si può prescindere dalla coscienza comune prima che dalla volontà comune e che solo la coscienza, non come semplice esposizione del vissuto deontologico ma come riflessione generale, è la vera fonte di un buon ordinamento.

E' nella coscienza che trova fondamento il concetto di obbligo in genere e di ogni obbligo in specie.

Quando un obbligo nasce da una semplice volontà comune, presto o tardi divie-

ne una costrizione mal sopportata, un'imposizione che si osserva o si trasgredisce con l'assunzione di comportamenti meramente formali, un'ordine che si delegittima per inefficacia. Nè può ritenersi che tempestivi adeguamenti statistici e normativi possano in qualche modo attualizzare questi obblighi rendendoli momentaneamente efficaci, perchè la rilevazione della comune volontà induce a relativizzazioni, compromissioni, confusioni comportamentali. Solo la coscienza riflessiva generale conferisce efficacia ad ogni obbligo, elevandolo al rango di dovere.

E' la coscienza il terreno corretto sul quale si possono confrontare e coprire tensioni individuali e collettive, esigenze singole e di gruppo, istanze deontologiche singole e principi etici collettivi.

Non si può certo trattare qui della coscienza: compito non conferente alla presente esposizione. Ma urge quanto meno trovarsi tutti d'accordo sul fatto che il vero campo di battaglia dei problemi della nostra categoria è prima di tutto la coscienza individuale e collettiva intesa come riflessione generale e - solo dopo - la volontà comune.

La coscienza è la sola vera fonte del dovere, perchè è l'ambito in cui ognuno di noi pensa e presenta a sè la verità come verità, avvalora le proprie affermazioni riconoscendole credibili e perciò stesso capaci di autorità e necessitanti di obbedienza.

Ora, nella coscienza notarile attuale non ci sembra assolutamente radicato il riconoscimento del dovere sostanziale inerente alla propria funzione e tanto meno la consapevolezza del valore etico della finalità cui la funzione stessa è preposta.

Se così è, a che serve prospettare dei principi deontologici quando questi non vengono presentati come espressione e manifestazione della verità in cui ognuno di noi effettivamente crede e trova fondamento per "esistere" giuridicamente?

Ed ancora, a che serve affermare questi principi come manifestazioni di una coscienza "consuetudinaria" o di abitudine del gruppo se i principi stessi non si uniformano per virtuosità al bene a cui tendono?

Se ci si accontenta di affermare principi deontologici tratti dal vissuto della categoria ma avulsi dal contesto più generale in cui la coscienza di gruppo deve sentirsi legittimata e collocata, si favorisce l'introduzione e l'esistenza di principi (meccanismi) e di abitudini svincolati dal fine. Tanto basta per avvalorare consuetudini spurie rispetto al valore fondante la categoria.

Forse qui occorre fare un piccolo passo indietro per chiarirci la differenza tra consuetudini o abitudini e virtù.

Queste presentano almeno tre tratti caratteristici comuni tra loro: 1) sono attività valutate e volute al tempo del loro formarsi, ma richiedono sempre minor grado di vigilanza attuale e di autodeterminazione da parte della coscienza a mano a mano che atti ripetuti del medesimo genere lasciano traccia di sè nella mente del soggetto; 2) risultato di tale attenuazione di vigilanza, sarà anche quello di rendere progressivamente remoto l'influsso della volontà sui singoli atti che siano qualitativamente in linea con singole abitudini (:in- flusso remoto e tuttavia ancora efficace e pertanto sufficiente ai fini dell'assunzione della responsabilità morale, finchè non venga dal soggetto ritrattato o disdetto); 3) in quest'ultima ipotesi gli atti conformi alla consuetudine che fu disdetta o riprovata tenderanno a ripetersi, spiegando un loro automatismo e in modo irresponsabile per tutto il tempo in cui persisteranno le tracce lasciatevi dalle attività precedenti (detto anche potere di modellare condotte).

Da ciò si evince un potenziale e progressivo scollamento della volontà, del comportamento e della responsabilità del singolo rispetto alla funzione ed al fine istitutivo della categoria.

La virtù invece si pone quale varietà tra i meccanismi d'ordine psichico chiamati abitudini o consuetudini. Infatti essa differisce da queste almeno in due tratti: 1) non si raggiunge senza una deliberazione della volontà che espressamente vi si orienti e vi si mantenga in tensione, contrastando - a volte - perfino le tendenze naturali. Alla formazione di un'abitudine, qualsiasi individuo (o un gruppo) può arrivare anche lasciandosi andare al disordine; 2) l'oggetto della consuetudine/abitudine virtuosa non può non essere almeno indifferente - sotto l'aspetto morale - e reso pregiato dalle motivazioni che la persona (o il gruppo) deliberatamente si prefigge. Diversamente oggetto di un'abitudine in generale può essere anche uno stato d'animo e un comportamento devianti dall'ordine morale (si pensi ad es. all'abitudine viziosa).

Da quanto si è andati analizzando si ricava che non tutte le consuetudini che si consolidano a livello di coscienza etica diffusa potranno dar luogo a corretti principi deontologici professionali, ma solo quelle che si consolidano nella prospettiva di tutelare il valore sotteso all'istituzione del gruppo o della categoria.

Il comportamento rilevante disciplinarmente sarà innanzitutto sempre quello contrario alla coscienza del gruppo sociale (inteso questo come "consorzio umano" e non come semplice categoria professionale). Solo ed in quanto la singola categoria professionale continui a perseguire ininterrottamente le finalità proprie del consorzio umano per la cui tutela si riconosce e giusti-

fica l'esistenza del gruppo professionale, potrà davvero dirsi comportamento rilevante disciplinarmente quello sviluppato ai danni della stessa singola categoria.

Ma se non sussiste questa continuità di tutela (come nell'ipotesi odierna di sonno o dormiveglia della coscienza notarile rispetto alla sua funzione) non si potrà necessariamente dire che il comportamento disciplinarmente rilevante sia quello attuato ai danni del gruppo.

Quindi non è tanto l'aver agito ai danni del gruppo professionale che genera automaticamente un comportamento disciplinarmente rilevante, quanto innanzitutto l'aver agito ai danni del valore che giustifica il gruppo professionale stesso.

Di tal che potrebbe anche configurarsi un comportamento disciplinarmente non rilevante pur se in contrasto con le abitudini del gruppo, qualora esista o persista uno scollamento (o semplicemente un'attenuazione del collegamento) di finalità tra il gruppo e la società che lo giustifica.

Perciò l'affermazione che gli appartenenti al gruppo si attendono che la norma deontologica sia rispettata nel comune interesse, va intesa principalmente come tutela del gruppo pur sempre inserito nel contesto del più ampio ordinamento statutale che ne legittima l'esistenza, senza dare per scontata o tanto meno presupposta la coincidenza di finalità tra ordinamento e gruppo (come tendenzialmente oggi si fa ed avviene).

Ecco perchè già prima si diceva che nel corso dell'evoluzione dei tempi moderni - stante la svogliatezza della coscienza della categoria nel perseguire la finalità istituzionale - non dovrebbe spaventare nessuno l'ipotesi che lo Stato individui un'attitudine maggiore per parte di altri soggetti od organi a perseguire il fine di cui necessita, cogliendo financo nell'enunciazione dei principi deontologici la prevaricazione di interessi di gruppo rispetto alle finalità istituzionali. Sarebbe davvero questo ...un autogol clamoroso! L'attuazione e la disciplina di principi deontologici tratti da un vissuto di categoria spurio potrebbe costituire il canto del cigno dello stesso gruppo! Forse il Ministero non attende altro che questo spunto per giustificare una modernizzazione della categoria che ne comporterebbe una più facile omologazione con le diverse realtà europee.

Bisognerebbe allora fare in modo che l'enunciazione di principi deontologici della categoria diventi l'occasione per un ripensamento attuale della funzione notarile e per un concreto e puntiglioso rilancio dell'impegno singolo e del gruppo professionale.

Per giungere a tanto, bisogna - a nostro avviso - connotare ed improntare il comportamento notarile nei confronti dell'ordinamento statale ad una sostan-

ziale equanimità ed umiltà, ossia bisogna caratterizzare la figura del notaio come quella di un funzionario-professionista che si distingue dal burocrate per equità ed "epicheia" (capacità di correzione "benevola") nell'interpretazione della norma (che è poi quella "laurea in buon senso" che in parole spiccie si sente volgarmente suggerire al praticante notaio come esigenza imprescindibile per superare il concorso notarile). Tutto ciò può a buon diritto restare o diventare il principio deontologico di fondo della categoria, affinché la stessa non perda la sua legittimazione sostanziale di punto di conciliazione tra esigenze pubbliche e interessi privati. Ma occorre che il gruppo professionale interpreti questo ruolo non più come meramente passivo, bensì come propositivo e quindi sostanzialmente attivo (anche nei confronti delle altre Istituzioni ad ogni livello!). Per raggiungere questo risultato è poi necessario improntare il comportamento del singolo professionista ad una sostanziale veridicità, lealtà e fedeltà perché sempre meno possa dirsi che il "privato" prevarica sul "pubblico" e sempre più spesso invece lo stesso "privato" risulti credibile agli occhi del "pubblico", smascherando le ipocrisie e le incongruenze reciproche.

Perciò occorre sicuramente individuare più specifici principi deontologici che - esplicitando le finalità della categoria - disciplinino con sanzioni l'atteggiamento professionale quotidiano. Questi principi, opportunamente raggruppati, potrebbero ben essere innanzitutto quelli dell'autonomia e del disinteresse, poi dell'imparzialità e dell'indipendenza ed infine della professionalità (informativa, assistenza e prestazione personale, colleganza se finalizzata agli scopi illustrati), ma doverosamente concretizzati in singoli, precisi, rigorosi, puntuali impegni e riscontri.

L'attribuzione della pubblica fede rettamente intesa come valore ad un tempo giuridico e metagiuridico non potrà essere allora che il costante risultato del comportamento improntato ad una simile scala gerarchica deontologica.

Agli organi professionali istituzionali sarà quindi devoluto il compito di vigilare al più alto livello sul contesto dei portati normativi generali e localmente invece sui comportamenti dei singoli, sempre nell'interesse prima della collettività e poi implicitamente del gruppo stesso.

Allora la coscienza notarile non avrà più motivo di sonnecchiare nel difficile e quasi impossibile tentativo di definire il concetto di pubblica fede, ma sarà piuttosto costantemente tenuta vigile e sveglia dalla necessità di aderire quotidianamente a ben precisi fini.

D'altro canto già oggi la coscienza notarile individuale sa per certo che non sta attribuendo pubblica fede a qualsiasi atto in cui:

- il procedimento di formazione non è stato sufficientemente e completamente

espletato nella sua concatenazione di fatti e di dati (visure sommarie e provenienze approssimative);

- la frequenza della stipulazione è così elevata da non permettere un sia pur minimo controllo dei dati personali e identificativi del soggetto e dell'oggetto (trasferimenti di autoveicoli, vidimazioni dei libri contabili ecc.);

- l'analisi civilistica, amministrativa e fiscale della fattispecie viene superficialmente e sbrigativamente liquidata;

- i valori riportati non coincidono con gli importi realmente intercorsi tra le parti;

- lo schema contrattuale è farcito di clausole standardizzate mentre le parti non vengono espressamente informate (con riscontro testuale) delle eventuali conseguenze dannose afferenti a precise situazioni giuridiche (accolli di mutui non frazionati ecc.);

- il testo contrattuale viene espressamente imposto da una delle parti senza possibilità di interferenza dell'altra, o quanto meno del professionista (mutui).

Ma in tutti questi casi di ogni giorno, quale deontologia è mai possibile se fin dagli strati più alti della categoria non si attua una politica volta a tutelare le reali finalità deontologiche del gruppo, al contenimento della prevaricazione, alla chiarezza, alla stigmatizzazione dei problemi nello spirito di affermazione della pubblica fede propria della nostra funzione?

Dovrebbe forse essere il singolo professionista che, da solo e con crociate personali, tiene alto lo spirito della funzione e la coscienza della categoria?

E' il sonnecchiare di questa "coscienza di fondo" nell'impostazione politica del gruppo che ci fa sospettare che i principi deontologici emergenti dalla "comune coscienza etica" non possano essere che principi volti al mantenimento di posizioni già acquisite ma ormai ridotte quasi a mere formalità ed al consolidarsi di situazioni solo corporative (si pensi a come la clientela può considerare le varie Associazioni per il trasferimento degli autoveicoli, le eventuali ripartizioni fra i notai del Collegio degli atti IACP con relative tariffe standardizzate ed al progressivo ampliamento di queste occasioni).


Non dimentichiamo, infatti, per prendere ad esempio il principio della colleganza, che nell'affermarne l'esistenza e l'obbligatorietà operiamo una valutazione di coscienza e non una semplice attività volitiva: ossia consideriamo detto principio come uniformantesi a ciò che vorremmo fosse la categoria notarile oggi e domani, in considerazione non solo dei rapporti interni del gruppo ma anche e soprattutto della sua precipua funzione. Ed è assai importante che detta valutazione avvenga non tanto con riferimento alla categoria

in sè, quanto e piuttosto principalmente con riferimento alla legittimazione della categoria stessa nell'ambito dell'ordinamento, perchè - come abbiamo cercato di dimostrare - in tal modo si evita l'enunciazione di principi deontologici spuri e distorsivi del sistema di valori che è sotteso all'ordinamento.

Non potranno quindi essere principi di deontologia professionale quelli che non reggano a questa duplice analisi di coscienza: della conformità prima alla funzione e poi al modo di atteggiarsi del gruppo nel consorzio sociale. Ed ancora: mentre tutti i principi propri della funzione potranno essere anche principi deontologici afferenti al singolo comportamento, viceversa il singolo principio - quantunque portato dalla volontà comune del gruppo o dalle sue consuetudini - se non rispondente alla funzione della categoria non potrà accreditarsi come principio deontologico generale.

Il mantenere ancorati i comportamenti del singolo professionista prima che alla volontà o alla coscienza consuetudinaria del gruppo alla coscienza individuale e/o collettiva del valore che legittima la funzione, conferisce di per sè autorevolezza, credibilità e veridicità ai comportamenti coscienziosamente svolti e nel contempo evita la sopraffazione di una mal intesa volontà collettiva sui singoli, alimentando in questi ultimi - per converso - lo spirito critico ed il costante aggiornamento nello sforzo di attuazione di sentite e vere finalità deontologiche.

FRANCO TRECCANI



COMPLETEZZA E GARANZIA DELL'ATTO NOTARILE

Una esigenza fortemente sentita dalla generalità è quella di poter disporre di un "rogito" che sia definitivamente eloquente sulla appartenenza di un certo diritto a un dato soggetto.

L'importanza del documento, inteso come "titolo" di proprietà, è stata codificata dal Codice Civile del '42 in base al quale il venditore è tenuto (art. 1477, 3° comma) a consegnare all'acquirente la copia autentica del suo atto di acquisto, cioè il "titolo" della proprietà.

L'importanza del "documento" notarile, come prova completa ed esauriente dell'appartenenza e della consistenza di un certo diritto, si è sempre più accresciuta nel tempo ed è sempre maggiore l'esigenza di poter disporre di un "documento notarile" che contenga tutti i dati e tutte le informazioni possibili, tali comunque da non richiedere ulteriori indagini e attestarne l'assoluta affidabilità.

Questa accresciuta sensibilità si muove in due diverse direzioni: all'interno della categoria (che richiede sempre maggiori informazioni e garanzie di attendibilità per fatti e dati riportati nel documento) e all'esterno della categoria (dove, invece, si aspira alla certezza dei diritti acquisiti).

Le diverse e complementari esigenze sopra evidenziate testimoniano di un cresciuto ruolo e della accresciuta importanza del documento il quale cessa di essere solo la cassaforte della pubblica fede per diventare un più vasto, eterogeneo, complementare ed esauriente contenitore di ogni tipo di dati e di informazioni che ci si aspetta di avere dalla nascita di un certo rapporto.

Di fatto (perchè nessuna riforma organica è stata introdotta in materia) abbiamo assistito, negli ultimi decenni, ad una progressiva deformalizzazione del testo notarile e ad un crescente interesse per il suo contenuto sostanziale.

Spinte in questo senso sono venute non solo dalla maggiore sensibilità acquisita dai soggetti fruitori del servizio notarile, ma anche da un più marcato interesse pubblico a che il documento notarile raccolga e trasmetta dati, notizie e condizionamenti utili per garantire gli interessi dello Stato.

Nonostante queste considerazioni dobbiamo però troppe volte constatare la debolezza del documento, l'insufficienza dell'informazione, la fragilità della struttura giuridica, l'inaffidabilità ed altro ancora.

Prendiamo a modello di indagine l'atto di compravendita, atto sotto ogni punto di vista esemplare, e mettiamoci nella triplice posizione di aspettativa del collega, del fruitore del servizio notarile e della pubblica amministrazione.

Un atto di tal genere (ipotizzando le parti persone fisiche) richiede che il notaio-redattore abbia fornito almeno questi dati ed informazioni:

a) la prova di aver accertato l'identità delle parti e la loro legittimazione a stare nell'atto;

b) la prova di aver indagato sulla capacità a disporre, soprattutto con riferimento a cittadini stranieri e alle disposizioni contenute nelle preleggi;

c) la prova dell'asserito stato patrimoniale della famiglia anche sotto il conseguente profilo della legittimazione a stare nell'atto;

d) l'accertamento della valida manifestazione dei consensi e delle autorizzazioni necessarie;

e) l'esatta descrizione dei beni tale da consentire il corretto espletamento delle conseguenti formalità;

f) l'acquisizione all'atto dei disegni che identificano il bene;

g) la spiegazione in atto di qualsiasi discordanza tra pubblici registri ed esatta descrizione e appartenenza del bene e dei diritti sullo stesso bene e la menzione degli atti e dei procedimenti predisposti per la rimozione delle inesattezze;

h) la documentazione delle modalità di pagamento del prezzo;

i) la ricostruzione, nel ventennio, dei vari passaggi di proprietà con l'indicazione di tutti i dati che comprovino l'adempimento di ogni tipo di prescrizione sia civile che fiscale;

l) l'accertamento e la conseguente attestazione dell'inesistenza di servitù e di altri diritti reali anche di garanzia precedenti al ventennio, ma tuttavolta persistenti;

m) l'accertamento e la comprova (anche attraverso la constatata prescrizione dei relativi diritti) dell'inesistenza di privilegi fiscali;

n) la dichiarazione di aver esaminato e aver trovato conforme alle dichiarazioni di parte la documentazione urbanistica relativa al fabbricato;

o) per le vendite di proprietà in condominio, l'acquisizione all'atto dei relativi regolamenti;

p) l'enunciazione delle conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di certe prescrizioni poste a base di agevolazioni tributarie;

q) ogni altra attestazione, dichiarazione, conferma o altro che, se anche non prescritte dalla legge, possano servire a dare maggiore completezza e affidabilità all'atto;

r) il corredo, sulla copia, dei dati completi di registrazione, trascrizione, voltura e annotazioni varie prescritte dalla legge o comunque utili per gli scambi di informazione.

Ne risulta un atto completo nella narrazione, esplicito nella individuazione degli aspetti discutibili del rapporto, corredato da maggiore documentazione, fornito di tutti i dati di informazione che comprovano il completamento del procedimento da cui ha avuto origine.

Sembra facile fare un atto di tal genere, ma non è proprio così.

Se ci mettiamo, infatti, nella posizione del collega che si aspetta tutto ciò dal titolo che gli viene trasmesso si rimarrà facilmente delusi.

E' frequente infatti constatare che:

a) quanto alla costituzione delle parti, manca quasi sempre qualsiasi forma di documentazione e anche le fondamentali dichiarazioni imposte dal particolare regime patrimoniale della famiglia sono quasi sempre sprovviste di prova o non indagate;

b) manca spesso l'identificazione grafica del bene, elemento invece (forse l'unico) fondamentale per ben comprenderne la dislocazione e la consistenza;

c) è rara la menzione della discordanza tra i dati catastali e quelli reali;

d) è rarissima la descrizione completa della provenienza nel ventennio e altrettanto raro l'intervento per rettifica di errori riscontrati o per saldare la continuità delle trascrizioni;

e) sono a volte taciute formalità pregiudizievoli o perchè precedenti il ventennio o perchè a carico di un antecedente dell'immediato dante causa;

f) non sono indagate le procedure di accollo di debiti e sono invece riportati delegazioni o accolti non sorretti da frazionamento ipotecari;

g) non sono quasi mai documentate le inesistenze di privilegi fiscali;

h) sono scarsamente motivate le conclusioni in materia urbanistica;

i) sono carenti o totalmente assenti dalle copie autentiche dati di registro, trascrizione, voltura ed altro necessari per conseguire immediate o fondamentali informazioni sulle vicende del rapporto giuridico.

E ancora: manca quasi sempre ogni motivazione sulle scelte adottate anche quando esse presuppongono la conoscenza di norme del diritto internazionale privato (con gravi conseguenze sull'acquisto dei diritti, sulla capacità e sulla legittimazione a disporre) manca, se non altro, il processo logico che ha portato ad un certo risultato.

Siamo rimasti nel campo della compravendita immobiliare e, più in particolare, nel campo della compravendita immobiliare tra persone fisiche, ma è facile estendere l'esempio ad ogni altro ambito dell'attività notarile.

Abbiamo voluto limitare l'indagine ai riflessi che un certo tipo di comportamento ha all'interno della categoria, ma è anche facile comprendere gli effetti che certi comportamenti possono avere nei confronti dell'utenza.

In quest'ultimo caso, accanto alla completezza "tecnica" del documento, si richiede chiarezza di linguaggio, sintesi narrativa, spiegazione di situazioni giuridiche non consuete, ammonimenti sugli effetti delle proprie e delle altrui dichiarazioni, etc.

Questa breve, sintetica, ma emblematica esposizione vuole guidare alla affermazione di un principio di deontologia, forse non chiaramente espresso dalla elaborazione dottrinale notarile, ma fortemente sentito dalla coscienza della categoria, che si fonda sulla completezza e sulla affidabilità dell'atto. Un principio questo, difficile da etichettare ma che potrebbe godere di piena autonomia.

Penso che si potrebbe codificare questo principio come "Principio dell'affidabilità dell'atto" e così formularlo:

"Nella redazione dell'atto notarile (e per atto notarile si deve intendere, in una formula nuova e riassuntiva, sia l'atto redatto dal notaio, atto pubblico, sia l'atto di cui il notaio semplicemente autentica - ma sempre indagando la volontà delle parti - la sottoscrizione) il notaio dovrà curare che esso contenga tutti i dati, i riferimenti, le notizie, gli avvertimenti, etc. che, per ogni singola tipologia, si ritengono comunemente necessari perchè l'atto stesso sia in grado di fornire all'utenza, alla Pubblica Amministrazione e alla categoria ogni certezza sull'origine e la consistenza dei diritti che ne sono oggetto.

I Consigli Distrettuali sono tenuti a fornire agli iscritti ai loro ruoli indicazioni di dettaglio ritenute opportune o necessarie per dare completezza alla norma di cui al precedente comma."

Un simile principio o lo stesso principio, anche se diversamente formulato, richiede il giusto rispetto e la norma dovrà prevedere la sanzione conseguente alla sua violazione.

Questa sanzione, inizialmente debole, dovrà essere prevista via via crescente nei casi di ripetute inadempienze.

Il controllo dell'atto e la possibilità di richiami e avvertimenti sono favoriti dalle verifiche conseguenti alle ispezioni biennali (finchè queste saranno previste dalla legge) e dovrebbero facilitare il rapido miglioramento della qualità dell'atto.

Guido Roveda



**AFFIDABILTA' DEL DOCUMENTO NOTARILE:
VALORE DEONTOLOGICAMENTE RILEVANTE**

Nel tentativo di mettere a fuoco regole non banali attinenti la deontologia notarile, un punto di vista di un qualche interesse potrebbe essere quello di coloro che si avvalgono dell'opera del notaio.

E' un punto di vista che si discosta da quello tradizionale, che tende ad esaurirsi nel giudizio espresso dai notai sui notai; è un punto di vista che non deve essere sottovalutato se si vuole tenere nel giusto conto la funzione sociale del notariato e, quindi, se si vuole che la deontologia notarile affondi radici in un terreno un po' più fertile di quello del nostro orticello.

Lo spunto iniziale potrebbe essere ricavato dall'esperienza quotidiana: quante volte ci è capitato di sentirci chiedere dagli eredi di una persona che aveva acquistato con un nostro atto di "aggiornare il rogito", inserendovi il nome degli eredi; quante volte abbiamo sorriso di fronte alla ansiosa titubanza del venditore che assai di mala voglia ci affida la copia autentica del suo titolo di acquisto, preoccupato del fatto che, dall'eventuale smarrimento del "rogito", possa essere in qualche modo compromesso il suo diritto; e quante volte abbiamo dovuto tranquillizzare qualcuno che, avendo perso l'"Istrumento" credeva di avere perso la proprietà della sua casa; e quante volte, ancora, ci siamo sentiti dire che, quando alla fine di un documento c'è il sigillo del notaio nessuno può più mettere in dubbio quanto lì sta scritto; e quante volte, infine, abbiamo visto negli occhi del nostro interlocutore-cliente, prima incredulità e poi sconforto mentre a noi toccava di spiegare come, nonostante che nell'atto che ci viene esibito non stia scritto, esiste una norma di legge per effetto della quale si è prodotto un effetto negativo per gli interessi del nostro interlocutore!

Credenze popolari, convinzioni di sempliciotti che, nella loro ingenuità, ignorano la fondamentale differenza tra atto e documento, oppure manifestazioni di aspettative che denotano la convinzione che il documento notarile possieda qualità che vanno oltre il valore che la legge stessa gli attribuisce?

Il principio deontologico che si potrebbe ricavare da queste considerazioni potrebbe essere formulato così:

"I documenti notarili devono essere affidabili."

Il notaio che, anche senza violare la legge, riceve o autentica atti che, a causa di reticenze gravi e ripetute, non rendono palesi gli effetti pericolosi o negativi che da essi derivano, pone in essere un comportamento che, tradendo le aspettative di sicurezza di cui sono portatori i nostri clienti, reca grave pregiudizio al decoro e al prestigio della categoria.

Alla illustrazione del principio attraverso l'esposizione della casistica che ne consegue, occorre premettere qualche considerazione.

Non paia sciocco e vacuo il precetto secondo il quale il notaio deve fare "bene" i suoi atti. Ciò che qui si vuole affermare è che, sul piano deontologico, è giusto valutare il comportamento del notaio attraverso il contenuto dei suoi atti, e che, sul medesimo piano, non può che valutarsi negativamente il documento che, pur nel rispetto formale della legge, nei fatti tradisce l'affidamento che le parti hanno riposto nel notaio quale interprete terzo ed equanime dei loro interessi.

Non è forse lesivo del decoro della categoria mandare delusi gli utenti del nostro operare che, convinti di possedere lo strumento che sancisce il loro diritto, si ritrovano tra le mani un documento poco comprensibile, reticente, foriero di equivoci?

Un primo spunto per queste considerazioni era già contenuto nelle riflessioni, svolte in queste pagine (Federnotizie n. 4 del 1992), in tema di edilizia residenziale pubblica. Commentando la legge 179/92 era apparso infatti evi-

dente come non potesse non essere considerato deontologicamente scorretto il notaio che ricevesse o autenticasse atti aventi ad oggetto alloggi di edilizia residenziale pubblica omettendo di esplicitare quel particolare "statuto della proprietà" cui il bene è soggetto.

Si trattava di una ipotesi assai specifica, nella quale era evidente che la mancanza di chiarezza in ordine a divieti o limiti alla alienabilità del bene e alla sua utilizzazione determinava il venir meno della stessa credibilità dell'atto. Intuitivo era il fatto che l'affidamento che la parte acquirente o altri operatori avessero fatto su quell'atto avrebbe determinato danni e contenzioso.

Considerazioni del tutto analoghe si possono ripetere, in ordine agli aspetti più qualificanti di un qualsiasi contratto avente ad oggetto immobili.

Documentazione della legittimazione delle parti ad intervenire all'atto.

E' uno degli aspetti più "tecnici": ai privati, quando leggono un documento notarile non viene certo in mente di verificare se le parti del contratto che in esso è contenuto, fossero ad esso legittimate; per gli addetti ai lavori, invece, è d'obbligo verificare la legittimazione delle parti intervenute, ad esempio, nell'atto di provenienza.

Saremmo tutti certamente d'accordo nel ritenere censurabile il comportamento del notaio che ricevesse o autenticasse atti nei quali intervengono persone non legittimate: sappiamo tutti il collegamento, operato dalla giurisprudenza tra l'art. 54 del regolamento e l'art. 28 della legge notarile. Che dire, invece, di quegli atti dai quali non è dato di riscontrare la sussistenza della legittimazione? (scrittura privata autenticata con procura non allegata e senza riferimenti per il suo reperimento, dichiarazioni relative al regime patrimoniale della famiglia rigorosamente circoscritte al dettato dell'art. 2659 c.c. e perciò inidonee a dar conto della natura personale o comune del bene oggetto del contratto, mancata allegazione di delibere o autorizzazioni necessarie per il compimento di atti da parte di rappresentanti di persone giuridiche, etc.).

Identificazione grafica e perimetrazione del bene.

Questo aspetto, a differenza del precedente, è, di regola, assai bene percepito dalle parti le quali, mai o quasi mai, sono in grado di verificare la corrispondenza tra la situazione dei luoghi e il dato catastale contenuto nel documento notarile. Dopo che sono venute meno le remore - peraltro assai discutibili - a fare conoscere al fisco la esatta consistenza del bene, sembrerebbe proprio di poter affermare che un atto avente ad oggetto immobili non può essere privo della planimetria. Come può altrimenti accertarsi e documentarsi la effettiva conoscenza da parte dei contraenti di quel famoso "stato di fatto" di cui, per solito, facciamo dichiarare all'acquirente piena consapevolezza?

Documentazione della regolarità urbanistica.

Superato il trauma, che ci colpì nel 1985 quando vedemmo spuntare una nuova ipotesi di nullità, sarebbe ora di cominciare a considerare che la verifica della regolarità urbanistica (anche al di là di quanto richiesto a pena di nullità dalla legge n. 47 del 1985) è nostro compito essenziale, al quale si può venire meno solo in casi del tutto eccezionali al pari di quanto si dirà più oltre per le ispezioni ipotecarie; non si tratta di acquisire conoscenze e competenze proprie di altre professioni: si tratta, come sempre nella nostra professione, di acquisire e mettere a disposizione degli utenti anche futuri del nostro documento la prova della regolarità urbanistica. Volendo esemplificare si può indicare la necessità di acquisire (e documentare) prove convincenti in ordine alla data di edificazione dei fabbricati, agli estremi del provvedimento concessorio, e alla reale conoscenza da parte dei contraenti della effettiva consistenza, destinazione del bene.

Cronistoria dei trasferimenti nel ventennio.

Ipotizzare la "obbligatorietà" sul piano deontologico della cronistoria completa dei trasferimenti nel ventennio significa "costringere" i notai a fare le ispezioni ipotecarie e dare conto negli atti dei riscontri effettuati. Niente di nuovo, niente di difficile, niente di più di quanto la giurisprudenza ha sempre riconosciuto tutte le volte che è stata chiamata a decidere in tema di responsabilità del notaio. E' evidente che questa regola dovrà essere applicata con la giusta duttilità in funzione dei singoli casi contingenti ed anche in funzione di determinate particolari situazioni che potrebbero aver reso più o meno praticabile nel tempo e nello spazio l'applicabilità della regola medesima. In proposito (come si vedrà in seguito) si rende particolarmente opportuno attribuire ai consigli distrettuali la facoltà di graduare nel tempo la portata di questa "nuova" regola.

Clausole di esonero da responsabilità per le verifiche ipotecarie e catastali.

Prescindendo, in questa sede, da qualsiasi commento in merito a tali clausole sul piano sostanziale ed alla loro compatibilità con il divieto stabilito dall'art. 28 di ricevere disposizioni nell'interesse del notaio, non può che affermarsi - e con il massimo vigore - che il ricorso a tali clausole costituisce il più grave nocuoimento che si possa recare all'affidabilità del documento notarile. Diverso, ed anzi opposto, deve essere il giudizio in merito alla esplicitazione delle condizioni reali in cui si è svolto il controllo ipotecario. Se da un lato deve essere censurato l'inserimento o comunque il ricorso a clausole di esonero da responsabilità conseguenti alla omissione dei controlli ipotecari, dall'altro sembra ragionevole pretendere che nell'atto sia dato conto, là dove si verifichi, del mancato aggiornamento dei repertori o di altre disfunzioni delle conservatorie. Diversamente, ancora una volta, si creerebbe una mera apparenza di affidabilità.

Esplicitazione degli effetti in ordine al regime patrimoniale delle persone fisiche.

E' da considerare indizio di un comportamento scorretto l'atto che sia reticente in ordine alle conseguenze che alcune norme in tema di regime patrimoniale della famiglia determinano. Così, a titolo di esempio sembra deontologicamente censurabile accettare e inserire in atto la mera dichiarazione di esclusione del bene dalla comunione legale in dipendenza della dichiarata e per nulla circostanziata natura personale del danaro impiegato per l'acquisto. Sappiamo bene che questo tipo di dichiarazione pone, essenzialmente, un problema probatorio; noi siamo preposti alla creazione di una prova (l'atto pubblico) di particolare valore; pare scorretto lasciare credere - come generalmente avviene - che la dichiarazione in ordine alla natura personale del danaro impiegato, per il fatto di essere contenuta nel documento notarile abbia una efficacia superiore a quello di qualsiasi altra dichiarazione proveniente dagli interessati. Noi sappiamo bene che ciò su cui il documento notarile, se atto pubblico, fa piena prova sino a querela di falso è che la dichiarazione proviene da chi l'ha emessa; niente di più. E' bene che ciò sappiamo altrettanto bene anche le parti e i futuri utilizzatori del documento.

Esplicitazione degli effetti in ordine alla esistenza di formalità pregiudizievoli e di privilegi fiscali.

"La parte venditrice garantisce che l'immobile venduto è tutt'ora di sua libera ed assoluta proprietà e disponibilità, completamente esente da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli del diritto di proprietà, privilegi anche fiscali ed oneri reali in genere fatta eccezione per l'ipoteca iscritta a. . . il. . . al n. . . che la parte venditrice si obbliga a cancellare a proprie cure e spese nel tempo più breve possibile".

Questa formula, invero assai diffusa, può essere presa a paradigma del concetto di fondo che con queste righe si è voluto illustrare. Di per sé essa non è scorretta ma la sua inserzione acriticamente ripetuta può, ancora una volta, denotare il venir meno ai nostri doveri sul piano squisitamente deontologico.

Certo, sotto questo profilo, a prima vista, l'elemento che assume maggiore rilevanza è il comportamento del notaio al momento della stipula: se in quella sede il notaio spiega bene alla parte acquirente cosa "sta sotto" quella ipoteca e se chiarisce adeguatamente che cosa sono e come operano i privilegi fiscali, sembrerebbe che nulla si possa eccepire. Fatto sta che, poi, le parole "volano" e ciò che resta è l'atto così come è scritto ed è sul suo tenore che la parte acquirente farà affidamento. Di qui, ancora una volta, la potenziale dannosità degli atti lacunosi.

A riprova di ciò è sufficiente pensare alla possibilità che si producano conseguenze negative dalla mancata esplicitazione degli effetti in ordine alla esistenza di ipoteche iscritte a garanzia di mutuo non frazionato ovvero in ordine alla solidarietà per il pagamento dei contributi condominiali (art. 63 disp. att. C.C.).

A conclusione di questa sommaria esposizione sembrano opportune ancora due osservazioni.

In primo luogo è evidente che, per quanto diffuse e sentite siano le esigenze e le aspirazioni di affidabilità da parte degli utenti del servizio notarile, la traduzione in termini concreti e rilevanti sul piano deontologico del principio che qui si è cercato di illustrare dovrà avvenire per gradi. In questo, ancora una volta decisiva sarà la capacità e la volontà dei consigli distrettuali. E' però opportuno sottolineare sin da ora che, a differenza di quanto avviene per altri aspetti comportamentali rilevanti sul piano deontologico, il controllo dei comportamenti attraverso il contenuto degli atti ha il duplice innegabile vantaggio di non difettare mai della "prova" e di costituire un poderoso strumento per il miglioramento del servizio (e della funzione) nei confronti del mondo esterno al notariato.

In secondo luogo si potrà forse obiettare che, prese le mosse dal tentativo di immaginare regole non banali attinenti la deontologia notarile, si è finiti per dettare regole di comportamento per un notaio molto buono il cui avvenire è senza dubbio auspicabile ma che ben poco ha a che fare con la deontologia in senso stretto il cui compito è quello di reprimere i comportamenti scorretti.

Tra le possibili critiche questa è quella che più dispiace. Crediamo che elaborando principi di deontologia si debba tenere presente la funzione del notaio, crediamo che la funzione del notaio si espliciti attraverso il modo in cui sono fatti gli atti che riceve. Crediamo che le aspettative della società nei confronti del notaio e dei suoi atti siano tutte dirette nel senso della più ampia affidabilità del documento notarile.

Se dunque la deontologia deve essere presidio della funzione crediamo non si possa prescindere, nella elaborazione di un codice deontologico, da queste considerazioni.

Domenico de Stefano



COLLEGANZA E CORREITA'

Per deontologia si intende un complesso di norme emanate da un ente e rivolte a disciplinare il comportamento e la morale palesata tramite il comportamento dei propri membri.

La legge notarile fa talvolta rinvio a principi deontologici:

- per ottenere la nomina a notaio è necessario essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate (art. 5);
- prima di assumere l'esercizio delle funzioni, il notaio deve prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al suo ufficio (art. 8);
- il ceto dei notai (art. 84) è riconosciuto come un dato ontologico più ampio della funzione esercitata;
- la vita pubblica e privata del notaio, il decoro, la dignità, la reputazione, il prestigio della classe notarile sono concetti che dilatano la responsabilità del professionista al di là delle rigorose determinazioni di legge e di regolamento...

E' una ricerca difficile quella rivolta ad individuare precise norme deontologiche, che sono destinate a variare in sottospecificazioni continue.

Per non cadere in una vaga ed arbitraria sociologia, sconsolante statistica di devianze da reprimere, sarà bene avere un punto fermo di riferimento.

Potremo, ad esempio, affermare che i fattori del disordine morale e comportamentale possono essere contrastati dal libero arbitrio.

Alle sollecitazioni esterne l'uomo può sempre opporre la propria volontà: se cede, è sempre la sua volontà che è direttamente e immediatamente imputabile. Ma, se imputabile è l'individuo, responsabile non è solamente costui, perchè l'individuo fa parte di un gruppo, al cui interno il valore della colleganza non viene ad esaurirsi: ogni caso di devianza comporta ed impone, di fatto, molte chiamate di correo.

Ciascuno di noi risponde per i comportamenti scorretti di un collega.

Risponde col proprio patrimonio professionale che viene - comunque - depauperato nel decoro, nella pubblica fiducia, nel comune apprezzamento del ministero affidatoci dalla legge.

Un ministero non nostro per virtù naturale, ma che volontariamente abbiamo concorso ad acquistare insieme ad uno status consociativo.

C'è, dunque, è un pensiero di Tullio Ascarelli, un elemento di accettazione volontaria, perciò di responsabilità: alla fine, la vita consociativa riposa sempre nel consenso dei consociati.

Fino a che non ci si ritira dal gruppo, la colleganza ci rende responsabili all'interno e all'esterno.

Poichè per colleganza rispondiamo per altri, dobbiamo rimediare al tradimento del patto che per legge ci lega in un unico ceto.

In questa chiamata di correo riposa l'anelito al codice deontologico.

In definitiva, vorremmo concludere con le parole di Capograssi, resta il problema dell'individuo di fronte all'imperativo categorico da cui si può deviare, sottraendosi al proprio dovere.

Il male esistenziale non è tanto il disobbedire alle norme, ma sottrarsi a quell'imperativo che giustifica e convalida tutte le norme.

Se questo è un problema che attiene alla filosofia e, prima ancora, alla legge morale, potrà bastare un codice deontologico, che può darci solo altre norme?

La risposta non può che essere negativa, in senso assoluto.

Tuttavia, il codice deontologico potrà valere ad acuire la coscienza del problema ed a rafforzare la buona volontà di rispettare le norme, qualunque siano le condizioni del dover agire.

Nella buona volontà (la benevolenza di Smith) si realizza la colleganza fra i membri del gruppo e la colleganza presuppone, ed impone, di contrastare la cattiva inclinazione dei singoli.

UN ALTRO ARGOMENTO PER IL CODICE DEONTOLOGICO

Se dovessi incasellare quello che ho in mente e che mi appresto a mettere per scritto, in una categoria, in un principio deontologico, avrei, confesso, non poche difficoltà.

Forse potrebbe definirsi "principio della disponibilità nei confronti dell'autorità (notarile) costituita" oppure "principio di collaborazione nel controllo dell'attività notarile" oppure qualcos'altro di analogo.

Il punto di partenza è questo: chiunque abbia una qualche esperienza di attività svolta nei consigli notarili distrettuali sa bene come l'attività di controllo e più genericamente l'attività disciplinare si scontri sistematicamente con la difficoltà, spesso insormontabile, di trovare "le prove".

Molto spesso la violazione od il comportamento scorretto sono evidenti sul piano della esperienza dei "controllori", sul piano della "notorietà" fra i colleghi, sul piano del collegamento logico fra risultati e probabili punti di partenza, e così via, ma, in realtà, manca la possibilità di fornire una qualsiasi prova e quindi il procedimento disciplinare si arresta, anzi non parte, di fronte proprio alla impossibilità di provare il fatto.

E tutti sappiamo bene come, invece, specie nei distretti più grandi, sarebbe estremamente importante poter bloccare, almeno azionando la leva disciplinare, comportamenti scorretti che in realtà danneggiano gravissimamente il decoro, la rispettabilità, la considerazione pubblica della categoria notarile. Quello che si vorrebbe allora, dal codice deontologico, sarebbe un "aiuto" in questo particolare settore, istituzionalizzando deontologicamente appunto un dovere di collaborazione nei confronti del proprio consiglio notarile nella fase di indagine sui comportamenti dei singoli membri, dovere che troverebbe il suo contraltare nel diritto della categoria a vedersi tutelata al meglio nei confronti dei comportamenti scorretti dei singoli.

Ed allora ipotizzare le norme deontologiche è forse più facile che non inquadrare il principio generale come si tentava all'inizio.

La norma si potrebbe, per esempio, riempire con indicazioni di questo tipo:

- il notaio deve produrre tempestivamente, a richiesta del proprio consiglio notarile, copia dei propri atti, dei propri repertori, delle fatture emesse, delle proprie denunce dei redditi;

- il notaio deve consentire tempestivamente, a richiesta, l'accesso del presidente del consiglio notarile nel proprio studio per esaminare copie di atti, repertori ed altri documenti, sia pure nel rispetto del segreto professionale;

- il notaio deve fornire al più presto, e con il massimo della collaborazione, qualsiasi notizia gli sia richiesta dal presidente del proprio consiglio notarile relativamente allo svolgimento dell'attività notarile da parte sua o da parte di colleghi sulla cui attività egli abbia notizie precise.

E così via.

E' ben evidente che quelli sopra enunciati sono puri esempi e che in realtà le norme andrebbero studiate con più precisione e più attenta calibratura di termini, ma è pure evidente che norme deontologiche di questo tipo favorirebbero enormemente il lavoro del consiglio nella ricerca delle famose "prove".

C'è anche il rischio che di tali norme si possa abusare da parte dei consigli notarili e dei loro presidenti, e quindi, specie nei distretti più piccoli, andrebbero previste forme di tutela che qui comunque non mi soffermo a studiare.

Quel che mi interessava sottolineare è la necessità che un "angolino" del codice deontologico sia dedicato anche a questo tipo di problematiche.

CODICE DEONTOLOGICO DEL NOTARIATO ITALIANO

PREAMBOLO

I - Il Consiglio Nazionale del Notariato:

- in forza dei poteri ad esso riconosciuti dalla legge;
 - avendo acquisito ed elaborato le opinioni espresse in argomento dalla classe notarile attraverso i suoi organi istituzionali, le sue organizzazioni sindacali ed i suoi singoli esponenti;
 - sulla scorta delle esperienze dottrinali e giurisprudenziali;
 - rendendosi interprete della tradizione e delle aspirazioni del notariato nella società italiana,
- promulga il presente Codice Deontologico del Notariato Italiano.

II - Le norme deontologiche contenute nel presente Codice - e quelle che a modifica, integrazione od in relazione allo stesso venissero in seguito emanate - sono obbligatorie per tutti i notai, per i loro coadiutori e, in quanto applicabili, per i praticanti notai: la loro inosservanza costituisce comportamento riprovevole, sanzionato disciplinarmente secondo la normativa vigente.

III - Agli organi ai quali la legge istituzionalmente demanda l'esercizio della potestà disciplinare è affidato il compito di vigilare sull'osservanza delle norme deontologiche, di intervenire per reprimerne le violazioni, di riferire almeno una volta all'anno al Consiglio Nazionale del Notariato sull'applicazione di esse nei vari Distretti Notarili.

TITOLO I

Principii generali di comportamento

Articolo 1

Il notaio, utilizzando al meglio le proprie conoscenze scientifiche e capacità interpretative, ha il dovere di svolgere la sua professione nel rigoroso rispetto della normativa in vigore, contribuendo con lealtà ed onestà alla sua applicazione ed al raggiungimento degli scopi perseguiti dal legislatore.

Articolo 2

Nell'esercizio del suo dovere di prestare la propria opera a chiunque legittimamente ne faccia richiesta, il notaio ha cura:

- di realizzare con fedeltà ed equanimità gli interessi delle varie parti dell'atto del quale è officiato;
- di far comprendere alle parti stesse il significato dell'atto e dei principi normativi che lo regolano;
- di utilizzare a vantaggio delle parti tutte le proprie conoscenze scientifiche, ma senza mai consigliare atti o comportamenti in frode alla legge.

Articolo 3

E' dovere del notaio mantenere un comportamento di assoluta correttezza e probità in ogni manifestazione della propria vita professionale, nei rapporti con i clienti, con i colleghi, con gli altri professionisti, con i praticanti ed i dipendenti, con le istituzioni e le organizzazioni interne od esterne al notariato, con la società ed i cittadini in generale.

Il notaio ha, altresì, un dovere di moralità in ogni manifestazione della propria vita, anche privata, di cittadino.

Articolo 4

Il notaio assolve gli incarichi affidati alla sua competenza dalla legge e dai clienti, ai quali è tenuto ad illustrare le eventuali circostanze che gli impediscono di svolgere l'attività richiesta.

Egli deve mantenere il segreto su quanto sia venuto a sua conoscenza nell'esercizio dell'attività professionale, salvi i casi in cui la legge espressamente disponga in modo diverso e deve comunque mantenere un comportamento riservato circa gli affari affidati al suo ministero.

Articolo 5

Il notaio ha il dovere di aggiornare e quanto più gli è possibile incrementare la propria preparazione professionale, allo scopo di espletare gli

incarichi a lui affidati con la massima diligenza ed efficacia nell'interesse delle parti.

TITOLO II

Svolgimento della professione

Articolo 6

L'acquisizione e l'esecuzione degli incarichi professionali in modo deontologicamente scorretto, oltre a violare le norme di cui al presente titolo, concretizza in ogni caso una ipotesi di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.

Capo I

Acquisizione degli incarichi

Articolo 7

Al notaio è consentita una pubblicità di tipo meramente informativo (sobria targa all'esterno del suo studio, carta intestata, sobrie indicazioni negli elenchi telefonici) essendogli invece interdetto il ricorso a pubblicità di tipo reclamizzativo (spazi pubblicitari sulla stampa o altri mezzi di comunicazione di massa).

Al di fuori della casistica prevista nel precedente comma, il notaio è tenuto a chiedere il preventivo parere del proprio Consiglio Notarile ed a seguirne le indicazioni.

Articolo 8

E' compito del notaio assicurare lo svolgimento della pubblica funzione a lui affidata nella sede assegnatagli, evitando di frammentarla in luoghi molteplici e rispettando i principii deontologici al riguardo stabiliti dai competenti organi istituzionali di categoria.

Articolo 9

La scelta del notaio nasce dal libero accordo tra le parti.

In caso di disaccordo, il notaio è tenuto ad assecondare la consuetudine che la scelta spetta a chi per contratto sopporta gli oneri della stipulazione dell'atto.

Il notaio non deve frapporre -- nè tollerare che gli altri frappongano ostacoli a tale libera scelta, e:

- a) qualora la scelta cada su di lui, mantenendosi sempre in posizione di terzietà e di indipendenza, cura che nell'atto trovino adeguata tutela e realizzazione i legittimi interessi di tutte le parti;
- b) qualora la scelta cada su un collega, mette a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni utili e tutto l'aiuto possibile per agevolarne il compito.

Articolo 10

Prima di accettare un incarico il notaio deve:

- a) accertarsi che l'atto di cui è richiesto, anche se formalmente e apparentemente legittimo, non concretizzi una sostanziale elusione del dettato normativo;
- b) essere certo di poterlo assolvere con la sollecitudine richiesta, per poter offrire quell'opera coscienziosa, attenta e disponibile alla quale ogni cliente ha diritto, indipendentemente dall'entità del compenso fissato dalla tariffa professionale per la prestazione.

Capo II

Esecuzione degli incarichi

Articolo 11

Il notaio cui sia stato affidato un incarico deve:

- a) acquisire, attraverso il colloquio con le parti, una conoscenza profonda del contesto umano in cui si colloca la singola esperienza contrattuale e, quindi, della volontà delle parti, proponendo loro eventuali suggerimenti e soluzioni che conciliino gli scopi da ciascuna perseguiti con il dato normativo;
- b) svolgerlo con perizia, nel rispetto formale e sostanziale delle norme positive e tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali e delle interpretazioni fornite dagli organi istituzionali di categoria;

- c) curare che il cliente abbia compreso a fondo il significato e le conseguenze dell'atto che sottoscrive;
- d) eseguire con diligenza tutti gli adempimenti ad esso relativi, preliminari e successivi, avendo sempre come obiettivo la completezza della fattispecie affidata al suo ministero;
- e) svolgerlo curando di evitare che il cliente subisca in qualsiasi modo danni a motivo del suo operato e, di conseguenza, ponendosi in condizione di riparare gli eventuali danni causati;
- f) adeguarsi alle modalità indicate nelle fonti normative o imposte dagli organi istituzionali di categoria nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e di tutela del decoro e dignità della professione.

Articolo 12

Allorchè l'incarico affidato al notaio consista in una consulenza, anche se non finalizzata al ricevimento di un atto, egli deve prestarla alla luce della sua pubblica funzione di professionista cui lo Stato affida l'equa realizzazione degli interessi di tutte le parti contraenti nell'ambito dell'ordinamento giuridico e l'attuazione degli scopi perseguiti dal legislatore.

Articolo 13

Allorchè l'incarico affidato al notaio consista nel ricevimento di un atto pubblico, prodotto tipico dell'attività notarile, egli ha cura di farvi risultare - in particolar modo (ma non soltanto) per quanto riguarda il vasto settore delle transazioni immobiliari - tutte le manifestazioni di volontà e dichiarazioni contrattuali utili e necessarie per delineare con esattezza e completezza la fattispecie contrattuale e gli elementi indicativi, quantitativi e qualitativi del suo oggetto, che egli ha preventivamente verificato con tutti i mezzi di indagine a sua disposizione, salvo gli eccezionali casi in cui le parti espressamente lo esonerano da tale verifica.

Articolo 14

Analogamente, il notaio evita di conferire alla scrittura privata la particolare efficacia e dignità derivante dalla autenticazione delle sottoscrizioni apposte ad essa, qualora non abbia controllato se si tratta di strumento conforme alla legge ed alla volontà stessa dei contraenti, anche quando la scrittura sia stata effettivamente elaborata dalle parti.

Articolo 15

Allorchè l'incarico affidato al notaio consista nel ricevere od autenticare un atto riguardante la vita di società ed enti, siano essi forniti o non forniti di personalità giuridica, per adempiere alla sua funzione pubblica egli deve anche esercitare il primo e fondamentale controllo di legittimità dell'atto stesso, a lui affidato dall'ordinamento giuridico ovvero, al di là della previsione normativa, dalla autonomia privata.

TITOLO III

Rapporti con i colleghi e con le istituzioni notarili

Articolo 16

Il notaio deve conoscere ed applicare fedelmente le norme di deontologia e, in tal modo, contribuire alla dignità ed al decoro della professione, preservare ed incrementare la stima di cui gode la classe notarile presso la società.

Capo I

Rapporti con i colleghi

Articolo 17

Il notaio deve mantenere con i suoi colleghi un aperto e cordiale rapporto di reciproca assistenza e mutua solidarietà. Conseguentemente, tra l'altro:

- deve essere disponibile per scambi di opinioni e di informazioni;
- deve informare innanzitutto il collega in tutte le ipotesi in cui riscontri elementi che facciano ritenere che egli possa essere caduto in errore nell'esercizio di una sua attività;
- non deve esprimere di fronte a terzi critiche sull'operato di un collega, senza prima aver esaminato il caso con lui stesso.

Articolo 18

Il notaio deve acquisire la sua clientela unicamente attraverso una sana e leale concorrenza, fondata sulla stima di cui gode presso la pubblica opinione per il fatto di esercitare in maniera ineccepibile e qualificata la propria professione.

Articolo 19

E' vietata ogni forma di concorrenza sleale. Tra le varie forme di esplicazione di quest'ultima, sono considerate particolarmente riprovevoli le seguenti:

- a) frequenti riduzioni di onorari e diritti accessori;
- b) violazione degli obblighi fiscali e contributivi a carico del notaio, sia esso inteso come lavoratore autonomo che come datore di lavoro;
- c) violazione delle norme di cui al precedente Titolo II;
- d) illecito accaparramento di lavoro in qualsiasi forma realizzato (elargizioni di qualsiasi natura a procacciatori d'affari, legami illecitamente mantenuti con enti pubblici, banche, agenzie di affari, mediatori, altri professionisti ed in genere con chi tende a limitare la libertà di scelta del notaio, pubblicità illecita);
- e) accondiscendente e superficiale disponibilità a ricevere atti, senza curare scrupolosamente le necessarie verifiche di fattibilità, specialmente quando si tratta di atti ricusati da altri colleghi;
- f) mediazioni in affari ed in genere il perseguimento di propri interessi economici in attività strettamente connesse a quella notarile;
- g) stipulazione di atti in quantità e qualità tali, da rendere evidente che è stato impossibile per il notaio indagare personalmente la volontà delle parti e, quando si tratta di atti pubblici, aver letto loro gli atti con chiarezza e completezza.

Capo II

Rapporti con le istituzioni notarili

Articolo 20

L'appartenenza alla classe notarile impone al notaio di non limitarsi a vivere la sua professione unicamente come strumento di lavoro, ma di impiegare le proprie capacità intellettive e le proprie conoscenze scientifiche anche a favore del gruppo a cui appartiene e della società in generale.

Articolo 21

Il notaio è tenuto - quanto più gli è possibile - a partecipare attivamente alle riunioni del proprio Collegio, ai convegni di studio ed ai congressi di categoria, portandovi il proprio contributo di idee e di disponibilità, ed a collaborare con i colleghi investiti di cariche elettive negli organi istituzionali e nelle associazioni di categoria, per la salvaguardia e lo sviluppo della istituzione notarile.

Articolo 22

Il notaio ha l'obbligo di collaborare all'attività di vigilanza del suo Consiglio Notarile Distrettuale:

- a) informandolo senza indugio di tutte le violazioni alle norme deontologiche di cui venisse a conoscenza e di qualsiasi azione civile e penale, inerente alla professione, intentata contro di lui;
- b) esibendo prontamente, se richiesto, ogni tipo di atto o documento che la legge gli imponga di formare o conservare, con il solo limite della salvaguardia del segreto professionale;
- e) dando concreta attuazione alle direttive comportamentali che fossero emanate per l'ordinato svolgimento dell'attività notarile.

Articolo 23

I notai investiti di cariche elettive hanno l'obbligo di eseguire con la massima disponibilità il mandato loro affidato, al disinteressato servizio dei singoli colleghi e della categoria nel suo complesso.

In particolare, i notai investiti di potestà disciplinare e di vigilanza hanno l'obbligo di non trascurare alcuna azione volta a realizzare l'ordinato svolgimento dell'attività notarile, di richiamare i colleghi alla stretta osservanza delle norme deontologiche, e - in caso di loro violazione - di

applicare con fermezza e serenità di giudizio le sanzioni disciplinari previste dalla legge, in tutto ciò seguendo le indicazioni e dando attuazione alle direttive impartite dal Consiglio Nazionale del Notariato.

TITOLO IV

Rapporti con le istituzioni esterne al notariato

Articolo 24

Il notaio mantiene con i pubblici uffici, con le altre professioni e, in genere, con le istituzioni esterne al notariato, rapporti fondati sul reciproco rispetto.

Egli, pertanto, ha cura di rispettare la persona e la funzione dei rappresentanti delle diverse istituzioni e, contemporaneamente, è tenuto a pretendere il rispetto della propria funzione, riaffermando in ogni possibile occasione la dignità pubblica del suo ufficio.

Articolo 25

Il notaio, allo scopo di dare concreta attuazione agli scopi perseguiti dal legislatore, offre la sua disinteressata collaborazione a tutti gli uffici ed istituzioni in qualche modo legati allo svolgimento dell'attività notarile, pur mantenendo rispetto ad essi ed ai loro componenti un comportamento di rigorosa indipendenza.

Articolo 26

Il notaio deve pretendere dai responsabili dei pubblici uffici la puntuale esplicazione delle loro mansioni, nel rispetto dell'ordinamento positivo, a tutela dei diritti del cittadino che gli affida il perseguimento dei suoi legittimi interessi.

TITOLO V

Rapporti con i dipendenti ed i praticanti

Articolo 27

Il notaio ha l'obbligo, anche deontologico, di non sottrarsi, neppure con comportamenti elusivi, agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi stabiliti a beneficio dei propri dipendenti e neppure agli obblighi retributivi e di trattamento in genere imposti dal contratto di lavoro.

Articolo 28

Il notaio ha l'obbligo di:

- a) mantenere con i propri dipendenti e collaboratori indipendenza morale ed economica, evitando ogni tipo di rapporto, anche economico, che travalichi la prestazione di lavoro ed il suo giusto compenso;
- b) evitare di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri dipendenti e collaboratori quali procuratori in atti da lui ricevuti e autenticati;
- c) evitare di fruire della collaborazione di chi esercita abusivamente la sua professione o mestiere;
- d) non distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui;
- e) aver cura della formazione professionale dei propri dipendenti e collaboratori.

Articolo 29

Il notaio deve fornire il proprio disinteressato insegnamento ai praticanti notai.

Egli deve assicurarsi - in ciò collaborando ed interagendo con il proprio consiglio notarile e con la scuola di notariato ad esso eventualmente collegata - sia che i praticanti acquisiscano le necessarie conoscenze scientifiche pratiche, sia che essi facciano propri con sicurezza lo spirito ed il significato della funzione notarile e della deontologia professionale.

Articolo 30

Il notaio deve vigilare che anche i suoi praticanti, collaboratori e dipendenti rispettino il dovere di segretezza e riservatezza di cui all'articolo 4.

la finestra sul cortile

(a cura di Franco Cavallone)

E' lecito scherzare in tema di deontologia professionale? "Scherza coi fanti e lascia stare i santi", ammonisce il personaggio del sagrestano nell'Atto I della "Tosca" di Giacosa, Illica e Puccini (ma il detto è sicuramente più antico). Chi scrive, invece, è convinto che tutto, tranne probabilmente il dolore, possa essere oggetto di beneducata celia. E quindi scherzeremo non solo coi fanti, ma anche coi bersaglieri e gli alpini (da tempo non si contesta più il reato di vilipendio alle forze armate) e, naturalmente, non lasceremo affatto stare i santi e tantomeno i notai.

C'è chi, fra i precetti di un codice deontologico prossimo venturo, annovera doveri di colleganza e regole cui attenersi con le istituzioni interne al notariato. Per cui il notaio sarebbe tenuto a mantenere con i suoi colleghi un rapporto di mutua solidarietà, che si concretizzi, fra l'altro, nel divieto di esprimere di fronte a terzi critiche sull'operato di un collega senza prima aver esaminato il caso con lui stesso.

Ebbene, mi si permetta di dissentire almeno in parte sulla assolutezza di un tale comandamento e rivendicare il diritto di eventuale mugugno nei confronti di un collega, in base alla considerazione equitativa che, se lui lo fa, a me deve essere concesso almeno di dirlo. Non alludo, è evidente, al caso del notaio che, come capita a tutti quelli che lavorano, ha sbagliato a indicare i dati catastali o non si è accorto di una veneranda innocua ipoteca a carico di un quart'ultimo proprietario. E lo spirito che mi anima non è certo rivolto a diffamare il confratello per conquistarne la clientela o ridurne la prole alla fame, bensì a castigare, più o meno ridendo, i suoi discutibili costumi. Del resto, rientra sicuramente in qualche altro principio deontologico, sollecito questo del bene dell'utenza se non di quello della corporazione, l'imperativo di mettere in guardia il prossimo da certe frequentazioni sicuramente pericolose.

Tuttavia, anche senza drammatizzare, anzi restando sul piano del promesso scherzo, perchè non dovrei riferire con la dovuta ilare indignazione di certi episodi francamente grotteschi? Questi hanno spesso come protagonisti campioni assoluti di "tuziorismo" esasperato. Come quello che, dovendo stipulare un atto di compravendita con il quale una coerede rilevava le quote di proprietà di un immobile da tutti gli altri, fra i quali un figlio di lei, pretese che costui (impossibilitato a sottoscrivere l'atto di persona) rilasciasse procura per atto pubblico e coi testimoni. Ciò in quanto faceva assurgere a rilevanza sostanziale la presunzione di donazione sancita dalla norma fiscale. Oppure, pervaso da un eccesso di fervore dietrologico, voleva denunciare, non richiesto, un caso di simulazione del tutto ipotetico. E, comunque, lo ispirava il principio per cui è sempre meglio uscire con l'ombrello anche se c'è il sole, in quanto "non si sa mai".

Spesso la procura per atto pubblico ci viene richiesta da un collega non perchè tale forma sia, nella realtà o nella sua distorta ancorchè onesta immaginazione, prescritta ad *essentiam*, ma perchè ha deciso lui di adottarla. E quindi, nel timore che nottetempo elfi dispettosi manomettano il dettato letterale del Codice Civile, o un moto rivoluzionario rovesci il regime della dottrina e della giurisprudenza fin qui dominanti, eccolo pretendere assurde e non necessarie cautele. Guai, poi, se alla bozza prolissa da lui fornita si apporta qualche benefico taglio indotto dalla mesta considerazione della brevità, oltre che della vita umana, di una normale giornata lavorativa. O se, di certi stilemi desueti e localistici della sua prosa, si dà una versione in termini contemporanei. Capita di venire richiesti di un pedissequo ripristino del verbo violato, magari (e qui il rigore e la coerenza formali sembrano collidere con una sbalorditiva noncuranza di fattori ben altrimenti sostanziali) in via differita, con la stessa data e con lo stesso numero di reper-

torio, pur di non rinviare la stipulazione già in corso.

Irrita altre volte, di certi colleghi, la sciatteria programmatica con cui sono redatti taluni loro atti. Si discute, in questo stesso numero della rivista, e sempre con riguardo ai principi deontologici, su come debba essere costruito, formulato e corredato l'atto notarile ideale, se non "perfetto" almeno teso a un obiettivo di completezza, di esaustività, di totale evidenza documentaria. Non si esige tanto, qui e ora, ma l'indicazione della provenienza (tutta intera, poichè - per esempio - non basta citare la divisione senza risalire all'origine della comunione) non dovrebbe mai mancare in un atto a contenuto immobiliare. Così come negli atti societari vanno indicati i numeri di iscrizione presso la competente Cancelleria del Tribunale; tutti e tre per le società con sede a Milano e dintorni, il primo non è sufficiente. Tutte le volte che mi imbatto in queste modeste manifestazioni di incuria, io non telefono al collega, come vorrebbe il precetto, per consultarmi con lui, discuterne, fargli presente l'inopportunità del suo comportamento, chiedergliene la ragione e ammonirlo paternamente a non farlo più. Mi limito a dire, quando capita, e senza farne oggetto di costose inserzioni nei cosiddetti media, che Tizio non mette nei suoi atti la provenienza degli immobili e i numeri di iscrizione in Tribunale. Lui lo fa (anzi, non lo fa) e io lo dico. Lui vive felice lo stesso e io almeno mi sfogo. Contravvengo con ciò a un dovere di colleganza derivante da un principio deontologico?

C'è anche chi sostiene, autorevolmente, che il dovere di colleganza non ha nulla a che fare con la deontologia, ma discende semplicemente dalle ordinarie regole di buona educazione. Se è così, sarà a maggior ragione lecito rilevare con relativa severità la maleducazione di un collega. E' lui che per primo è venuto meno a quel dovere, a qualunque fonte normativa se ne voglia far risalire l'origine.

Costituisce certamente grave violazione di un qualche principio, sia esso deontologico o di semplice buona creanza, affermare, in qualunque sede e senza una reale conoscenza della vicenda, che l'importo degli onorari e dei compensi richiesti da un collega per una sua prestazione sia eccessivo. Ma se lo stesso collega si mostra riluttante a emettere fattura, magari a distanza di anni dall'esaurimento della pratica, come la mettiamo? Posso almeno, se apprendo che un concittadino si accinge a concludere una qualche sua operazione presso quel professionista, avvertirlo di "stare attento"?

Certo è facile insinuare che la maldicenza sistematica nei confronti di un collega, ancorchè non priva di certe giustificazioni, può tendere al dirottamento a proprio beneficio della di lui clientela. E la concorrenza sleale è fenomeno sulla cui illiceità non esiste storicamente dubbio. Ma qui, per l'appunto, la deontologia non c'entra. Si tratta di comportamenti oggetto di una normativa precisa e cogente, dei quali pertanto ciascuno di noi assume la piena responsabilità e accetta le eventuali conseguenze.

Per tornare a una casistica meno ingombrante, ci sono per esempio colleghi con i quali è praticamente impossibile comunicare. Non si fanno trovare, non rispondono alle telefonate o alle lettere, ai fax non so perchè non ho ancora imparato a usare il mezzo, come altri, quale strumento di intimidazione. E, del resto, hanno un personale del tutto irresponsabile (in senso tecnico, non necessariamente spregiativo), che non è in grado di evadere alcuna richiesta, non è addirittura autorizzato ad accettare la richiesta del rilascio di una copia. Con costoro non è neppure possibile instaurare un dibattito acceso, uno scontro a distanza, meno che mai una rissa. Se anche gli facessi scrivere da un avvocato, non risponderebbero. Nè esistono gli estremi per una citazione in giudizio. In attesa che una qualche norma dell'atteso codice deontologico sanzioni eventualmente il loro comportamento sul piano disciplinare, sarà tollerato che, incontrando un altro collega nei corridoi del palazzo di giustizia, alla Scala o in un ristorante alla moda, gli confidi che l'atteggiamento ostruzionistico di Tizio mi ha fatto alquanto inquietare e che gli auguro la pronta foratura, senza conseguenze per le persone, di un pneumatico del veicolo col quale di preferenza si sposta?

E che dire dei colleghi che si rifiutano di installare il sullodato fax, forse temendone, non a torto, gli effetti più immediatamente aggressivi, ma con ciò tagliandosi fuori dalla comunità degli utenti e degli altri professionisti, vessata da un disservizio postale cronicamente rovinoso?

Ci sono anche notai (ahimè, parecchi) che, per ovvie ragioni utilitaristiche di celerità e di economia, producono ad uso dei contemporanei (ancorchè paganti) e dei posteri copie fotostatiche degli originali dei loro atti, pubblici o privati che siano, lardellati di postille. In tal modo spregiando le possibilità offerte dai moderni prodigi della scienza e della tecnica, che consentirebbero di rifondere quei testi tormentati in un fluido e ordinato continuum. Ne consegue un'esperienza di lettura "a ostacoli", impervia e angosciosa, praticamente proibitiva per i non addetti ai lavori. Loderemo pubblicamente, ove richiesti di uno spassionato giudizio, un siffatto costume o esprimeremo al riguardo rispettose quanto ferme riserve? Anche qui, dubito che gioverebbe prendere il telefono (o la penna, o il minaccioso fax) e invitare il collega a un civile scambio di opinioni su quello che lui, evidentemente, ritiene un modo del tutto normale di diffondere i risultati del suo, per ogni altro verso, pregevole lavoro.

Non vorrei, a questo punto, che tutto lo sproloquio che precede facesse intendere una mia naturale inclinazione alla conflittualità, in relazione alla quale io vada ansiosamente cercando giustificazioni concettuali alla legittimità delle mie ritorsioni.

Passo in realtà una parte del mio tempo a parlare bene dei tanti colleghi che stimo, anche se non me lo impone alcun precetto ricavato da antichi statuti, dal galateo o dai principi deontologici. E posso assicurare che da ciò traggio molta maggior soddisfazione che dallo parlare dei reprobì.

Franco Cavallone



il notaio contro

(a cura di Guido Roveda e Vittorio Muggia)

PROTERVIA O STUPIDITA' ? UN CASO LIMITE

Leggendo la risoluzione della Direzione Tasse n. 350351 del 30/4/1992, non si sa se indignarsi per la protervia o se divertirsi per la "stupidità burocratica" dell'estensore.

Il fatto.

Un ispettorato, saggiamente, ritiene illegittima la pretesa di percepire il diritto di L. 500 dovuto "per ogni nota o titolo visionati" a' sensi del n. 2 della parte prima (uffici automatizzati) della tabella allegata al Decreto Legislativo 31/10/1990 n. 347 quando "il visurista chiede in visione formalità, note o titoli presentati anteriormente alla giornata in cui avviene l'ispezione e non ancora registrate sul Mod. 60, dunque formalità alle quali sia stato attribuito solo un numero progressivo".

Il Ministero, invece, ritiene che lo sfortunato visurista, costretto a vedere tutte le formalità "anche se non ancora ufficialmente acquisite viene materialmente a conoscenza di quelle stesse notizie che avrebbe assunto visionando (anche se qualche giorno più tardi) il Mod. 60".

Dunque il nostro sfortunato visurista dovrà versare anticipatamente (ma allora la Conservatoria deve in ogni momento conoscere il numero delle formalità non ancora acquisite) L. 500 per ogni formalità che si accinge a consultare e ciò anche se "la funzione pubblicistica della trascrizione" viene "assolta solo mediante la registrazione della stessa nota sul Mod. 60 (per il quale servizio l'utente deve corrispondere le tasse stabilite dalla citata tabella)".

Quali le motivazione giuridiche del Ministero?

"L'estrema chiarezza" della Tabella parte I la quale "stabilisce letteralmente che per l'ispezione di ogni formalità stampata, di ogni nota o titolo visionati l'utente deve anticipatamente versare il diritto di L. 500, senza che venga fatto alcun cenno all'avvenuta, o meno, registrazione delle note sul Mod. 60" e cioè il fatto che l'utente usufruisce, in ogni caso, di un servizio.

La questione sembra simile a quelle già sollevate sotto il vogue del D.P.R. 26/10/1972 n. 635 ma non lo è. Diverse risoluzioni ministeriali (7/2/1975 n. 321939 - 17/2/1975 n. 321033, 5/2/1982 n. 271531, 15/3/1983 n. 281403, 4/8/1984 n. 280696) avevano affermato alcuni principii: il diritto di consultare il Mod. 60 senza preventiva indicazione dei nominativi interessati alla ricerca, possibilità di trarre appunti, facoltà di fare ispezioni anche senza partire dalla ricerca nominativa e quindi con possibilità di consultare direttamente le formalità, diritto di L. 50 dovuto per ogni nota ispezionata, gratuità della consultazione del Mod. 60 ("resa ormai pressochè indispensabile, considerata la notevole quantità di arretrato, cioè di note non repertorate" Ris. 11/6/1975).

L'entrata in vigore della legge 27/2/1985 n. 52 e del Decreto legislativo 31/10/1990 n. 447 hanno, di fatto, mutato la situazione quanto meno con riferimento agli uffici già automatizzati.

Negli uffici non automatizzati, l'annotazione sul Mod. 60 è generalmente effettuata nel giorno stesso della presentazione delle formalità e l'arretrato consiste nel mancato aggiornamento dei repertori: chi voglia aggiornare l'ispezione potrà consultare gratuitamente il Mod. 60, identificare le formalità che gli interessano, pagare anticipatamente il diritto e visionare la o le note così identificate.

Nelle conservatorie automatizzate l'acquisizione al sistema informatico delle

formalità ne implica la registrazione sul Mod. 60 e la conseguente consultabilità attraverso il sistema stesso; l'arretrato consiste nella ritardata acquisizione al sistema delle formalità e nel conseguente mancato aggiornamento del Mod. 60: chi voglia aggiornare l'ispezione dovrà necessariamente visionare tutte le formalità presentate nel periodo dell'arretrato.

Tale consultazione non dà alcuna certezza sulle formalità presentate (esse potrebbero non essere accettate dal sistema o rifiutate o accettate, con riserva, dal conservatore con la possibilità, quindi, di gravissimi errori di valutazione da parte dell'operatore del diritto); non sembra nemmeno legittima perchè la previsione dell'articolo 20 della Legge n. 52/1985, regolando la modalità dall'esecuzione delle ispezioni, prevede la richiesta nominativa da parte dell'interessato, il rilascio di un elenco delle formalità riguardanti il nominativo richiesto da parte dell'ufficio, la possibilità di eseguire l'ispezione sulle note presentate e non ancora registrate con riferimento unicamente al giorno stesso della ispezione dato che è assolutamente inconcepibile un ritardo nella redazione del Mod. 60.

La differenza tra conservatorie non automatizzate e automatizzate è quindi evidente: nelle prime il Conservatore non viola il dovere di giornalmente annotare sul Mod. 60 le formalità presentate all'Ufficio; l'utente dispone di uno strumento, appunto il Mod. 60, che consente gratuitamente di identificare le note utili alla sua ricerca corrispondendo i diritti dovuti unicamente per la visione delle formalità così identificate; nelle Conservatorie automatizzate l'arretrato implica una gravissima infrazione da parte del Conservatore, la impossibilità di conoscere le formalità accettabili dal sistema, l'onere per l'utente di consultare (sempre che ciò sia legittimo) tutte le formalità presentate e non registrate sul Mod. 60, infine, stando alla risoluzione qui criticata, l'onere-beffa, di corrispondere al fisco un pesante diritto di L. 500 per ogni nota consultata.

La verità è una e una sola.

La Pubblica Amministrazione è incapace di gestire in modo decente anche le Conservatorie automatizzate; i Conservatori commettono ogni giorno una gravissima infrazione delle norme che impongono loro la tenuta aggiornata del Mod. 60, (ci si chiede perchè non intervenga il Procuratore della Repubblica quando il Conservatore gli invia, così autodenunciando la sua infrazione, la copia del registro d'ordine come previsto dall'articolo 3 Legge 1985/52); il Ministero, invece di migliorare la gestione delle Conservatorie automatizzate e non automatizzate, da' per scontato che gli uffici possano accumulare gravissimi arretrati, che i loro direttori commettano l'infrazione indicata.

Per giunta il Ministero vorrebbe che il cittadino, danneggiato dalle disfunzioni della Pubblica Amministrazione, versasse al fisco diritti che invece di costituire il corrispettivo per un servizio reso, configurano un indebito arricchimento dovuto unicamente alla mancata prestazione del servizio: incredibile a dirsi si finisce con l'incentivare l'innosservanza di norme di legge e la lesione dei diritti del cittadino per ottenere nuove entrate tributarie!

Gian Franco Condò



OMAGGIO ALL'INFORMAZIONE

Con un conciso comunicato (°) allegato alla Circolare 20.10.1992 n.20/92 prot.n.2747 del Consiglio Notarile di Milano, tutti i notai di questo Collegio (ma...e gli altri notai lombardi ?) sono stati tosto e adeguatamente informati, come di consueto, della preziosa ed efficace operosità del loro Comitato Regionale, in particolare dei lavori svolti nella riunione del 2 ottobre a Milano.

Hanno infatti soprattutto saputo, da quell'esile resoconto, che alla riunione ha partecipato il Presidente del Consiglio Nazionale dott. Giancarlo Laurini, che il suo intervento è stato assai apprezzato, e che i presenti lo hanno vivamente ringraziato.

Queste sì sono notizie confortanti, notizie che davvero allargano il cuore nel desolato e mesto panorama dell'arida quotidianità.

Ad edificazione e sollievo dei notai del Collegio (e gli altri lombardi ?) è anche stato loro comunicato che il dott. Laurini ha ragguagliato il Comitato circa l'attività del Consiglio Nazionale nei vari settori che gli competono.

Ma non basta: il Presidente ha dato atto altresì della buona riuscita della tavola rotonda di Capri e dei rapporti instauratisi con il Ministro dell'Interno.

Anche i Consiglieri Nazionali presenti hanno fornito altre notizie e ragguagli ed è seguita una lunga e approfondita discussione fra tutti i presenti.

Il Comitato Regionale Lombardo davvero, non c'è che dire, non finisce di sorprendere: ha saputo anche questa volta dare tangibile prova della propria fulminea sensibilità nel percepire e soddisfare con lungimirante anticipo le incalzanti istanze ed esigenze di trasparenza, di concretezza e di esauriente informazione dell'attività degli organismi di categoria.

E' indubbiamente un vantaggio di cui per ora si giovano soltanto i notai della Lombardia, non senza suscitare comprensibili invidie altrove; ma l'ottimismo deve ad ogni costo prevalere onde non resta che il fervido augurio di veder presto diffondersi e propagarsi, anche al di fuori degli angusti confini della Regione, questo genere di accurata e completa informazione che l'ineffabile Comitato Regionale Lombardo sa riservare ai notai che suppone di rappresentare.

Vittorio Muggia

Questo il testo letterale del comunicato:

"Alla riunione del Comitato Regionale Notarile Lombardo tenutasi in Milano il 2 ottobre ha partecipato il Presidente del Consiglio Nazionale dott. Giancarlo Laurini: il suo intervento è stato assai apprezzato, i presenti lo hanno vivamente ringraziato.

Il dott. Laurini ha ragguagliato il Comitato circa l'attività del Consiglio Nazionale: i lavori del Consiglio, la Commissione per l'Ordinamento e per il Codice Deontologico per l'informatica e la preselezione; i rapporti del Consiglio con le Autorità Governative, con i Parlamentari, con le altre categorie professionali, con la stampa, con la Cassa Nazionale del Notariato. Il Presidente ha dato atto altresì della buona riuscita della tavola rotonda di Capri e dei rapporti instauratisi con il Ministro dell'Interno. I Consiglieri Nazionali presenti hanno fornito a loro volta altre notizie e ragguagli ed è seguita una lunga e approfondita discussione fra tutti i presenti.

c a s s a

ERA NECESSARIO L'AUMENTO DEI CONTRIBUTI?

La riconoscenza per il duro e proficuo lavoro svolto dai nostri amministratori non vieta la manifestazione del diritto inalienabile "al mugugno" che spetta a ciascun membro della categoria.

L'occasione di questo mio sfogo è la delibera della Cassa in ordine all'aumento della contribuzione previdenziale a carico dei notai dal 17% al 20%. Una decisione corretta non sempre può essere definita una buona decisione. Dal punto di vista contabile ed amministrativo la delibera assunta non fa una grinza.

E' giustificata dai maggiori esborsi nel settore pensionistico.

E' giustificata dai bilanci di previsione che, contabilizzando minori entrate, a seguito di una riduzione degli onorari notarili e della abolizione degli onorari progressivi, comporta una riduzione dei contributi a favore della Cassa.

E' giustificata ancora sotto il profilo contabile considerando che il rapporto entrate-uscite deve prevedere una posta attribuibile alla "riserva" a titolo di mantenimento e conservazione delle riserve matematiche a tutela del capitale.

Dove stanno dunque le ragioni del mugugno?

Stanno nella mancanza di coraggio e di strategia politica.

Per la prima volta il bilancio della Cassa raggiunge il pareggio tra contributi versati dai notai e rendite da capitale con prestazioni elargite a titolo previdenziale ed assistenziale.

Questo solo fatto non può e non deve turbare i sonni dei nostri amministratori.

Prima o poi si doveva arrivare a questo traguardo.

Dirò anzi che la situazione venutasi a determinare è positiva, era nei nostri programmi.

E' fisiologico che i cicli siano soggetti a variazioni e che ad esercizi con forti entrate si alternino esercizi con contribuzioni più contenute.

E se qualche esercizio non comporterà il passaggio a riserve di consistenti importi, ciò non può essere considerato motivo di preoccupazione.

Voglio con ciò sottolineare che, esaminando gli ultimi bilanci, possiamo dire di essere a regime.

Essendo dunque a regime mi sarebbe piaciuto che i nostri amministratori, con maggior sangue freddo, avessero atteso l'evolversi del ciclo verificando i risultati per ora solo preventivati e non ancora attuatisi.

Il patrimonio della nostra Cassa offre abbondanti garanzie per un futuro previdenziale della categoria tranquillo e sereno.

Sarebbe stato un esempio di fiducia nella categoria, sempre pronta e disponibile a sopperire ai bisogni della Cassa, nonché una manifestazione di quella autonomia amministrativa che sempre abbiamo voluto rimarcare nei confronti di organi esterni.

La delibera assunta pecca, a mio avviso, di riflessi "automatici", di mentalità "ragionieristica", è troppo condizionata dalla "tradizione", è viziata dal complesso delle "riserve a tutti i costi", insomma è impolitica nei confronti della categoria.

Il termine impolitico non contraddice ovviamente i criteri di buona amministrazione e di responsabilità cui sono tenuti i membri di una cassa di previdenza.

Suvvia, il patrimonio della nostra Cassa è lì, intatto e sicuro, a baluardo di ogni possibile necessità, la categoria è solidale e pronta ad ogni sacrificio per la tutela di questo nostro istituto solido e ben amministrato (an-

che troppo, mi verrebbe da dire).

Per chiudere ancora una osservazione.

Facile sarà ottenere i visti di legittimità della delibera testè assunta da parte degli organi di controllo, meno facile sarà ottenerli nei confronti di una delibera che, spero presto, ridurrà le aliquote di contribuzione.

Luciano Guarnieri



IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA E DI PRATICANTATO

Il collega Matteo Finelli di Genova ci invia questa lettera che pubblichiamo assieme alla richiesta inviata alla Cassa Nazionale del Notariato per il riconoscimento del diritto al riscatto della durata del corso di laurea e della pratica notarile.

L'iniziativa di Finelli è da valutare attentamente e sull'argomento torneremo presto.



Genova, 24 novembre 1992

Caro direttore,

invio fotocopia mia richiesta alla Cassa Nazionale del Notariato per riconoscimento diritto a riscatto della durata del corso di laurea e della pratica notarile.

Penso che molti colleghi hanno la voglia di seguire il mio esempio ma non sanno come fare e pertanto mi auguro che la Federnotai possa sponsorizzare la mia iniziativa ed ottenere prima dell'eventuale pronuncia giurisdizionale, quanto è oggetto della mia richiesta.

Cordiali saluti

Matteo Finelli



Esente da bollo ex art. 9 tab. all. B - DPR 642/72.

Spett.le
CASSA NAZIONALE NOTARIATO
via Flaminia n. 160
R O M A

00196

Il sottoscritto FINELLI Dr. MATTEO, nato ad Airola (BN) il 25 ottobre 1943, Notaro in Busalla, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, iscritto nel Ruolo dei Notai Esercenti in data 12 ottobre 1970,

PREMESSO:

- di avere effettuato il biennio di pratica notarile presso il Notaio Carmela Rungi già alla residenza di Roccarainola Distretto di Napoli dal 17 dicembre 1965 al 17 dicembre 1967;
- che la circostanza è pubblica e veritiera, ed è attestata dalla vittoria del concorso e dalla iscrizione al Ruolo, cui è propedeutica e condizione necessaria la relativa verifica;

- che altrettanto deve dirsi per il diploma di laurea, conseguito il giorno 23 novembre 1965 presso l'Università di Napoli;
- che è ferma intenzione dell'istante ottenere la ricongiunzione ed il riscatto dei suddetti periodi ai fini della pensione di anzianità;
- che, secondo l'interpretazione della Cassa ciò non sarebbe possibile non essendo l'ipotesi prevista e disciplinata nè dal D.P.R. 12 ottobre 1990 n. 317, nè dalla L. 27 giugno 1991 n. 220;
- che il diritto al riscatto del periodo di laurea, nonchè quello di praticantato è un dato ormai acquisito dall'ordinamento giuridico, quando si guardi:
 - alla possibilità, consentita da altri ordinamenti professionali, di effettuare il riscatto: emblematico l'art. 24 L. 20 settembre 1980 n. 576, verso Avvocati e Procuratori;
 - alle sentenze 10 luglio 1981 n. 128; 7 luglio 1988 n. 765, 9 novembre 1988 n. 1016, 3 novembre 1988 n. 1008, 9 marzo 1989 n. 163, 3 ottobre 1990 n. 426, 3 febbraio 1992 n. 27 della Corte Costituzionale, che hanno dichiarato l'illegittimità di una serie di norme che negavano o limitavano l'esercizio del diritto in questione: in favore dei dipendenti locali, relativamente agli anni di iscrizione presso albi professionali e l'esercizio di pratica forense, ove condizione necessaria per l'immissione in carriera, com'è proprio nel caso in questione; in generale, relativamente alla durata legale di corsi di specializzazione ove vi sia dipendenza necessaria fra il posto occupato e la frequentazione; per le Vigilatrici d'Infanzia relativamente al diploma rilasciato dalle scuole Convitto, essendo il predetto diploma prescritto per l'ammissione al posto; in generale, relativamente a diplomi di specializzazione richiesti in aggiunta alla laurea; in favore degli Insegnanti di educazione fisica, relativamente al corso presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica;
 - che praticantato e corso di laurea in legge sono requisiti indispensabili, come detto, per accedere alla professione notarile;
 - che dunque sono possibili due opzioni: o il diritto in questione dev'essere riconosciuto già di per sè in base all'analogia iuris; o il D.P.R. n. 317/1990 è incostituzionale laddove non lo prevede (ed anzi: ove fosse interpretato come norma regolamentare, potrebbe e dovrebbe essere direttamente disapplicato dal Pretore del Lavoro, funzionalmente competente a decidere in materia), per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.;
 - che in entrambi i casi ne deriva la legittimità e correttezza della presente domanda,

ciò premesso

CHIEDE

- riconoscersi il proprio diritto al riscatto;
- procedersi alla liquidazione dei relativi contributi;
- tenersi conto dei periodi così riscattati, pari a sei anni, ai fini della pensione di anzianità.

Allega:

- copia autentica del diploma di laurea;
 - certificato rilasciato dal Presidente del Consiglio Notarile di Napoli della effettuazione della pratica notarile dal 17 dicembre 1965 al 17 dicembre 1967;
 - certificato rilasciato dal Segretario del Consiglio Notarile di Catanzaro della iscrizione in data 12 ottobre 1970 al Ruolo dei Notai esercenti.
- Genova, li 5 novembre 1992.



attività sindacali

SINTESI DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI TENUTASI A FIRENZE IL 21 NOVEMBRE 1992

Il Presidente Bellecca, dopo un saluto alla collega Prevete col cui aiuto si sta recuperando l'Associazione del Piemonte, dà inizio alle sue comunicazioni. La mole degli argomenti da trattare induce a rinviare all'assemblea di gennaio le sue comunicazioni sul consuntivo, politico ed economico, della Tavola Rotonda tenutasi a settembre a Capri e ad affrontare subito il 2° punto all'Ordine del Giorno, il Contratto di lavoro, sul quale comunica che c'è stato il 16 ottobre un incontro al Ministero del Lavoro, cui egli è intervenuto personalmente e in cui si è riusciti a ricucire la compattezza della CONSILP, riconosciuta dai Sindacalisti dei lavoratori come l'unico legittimo interlocutore. Si farà in modo che il contratto, non appena sottoscritto, venga stampato da Buffetti in modo da essere facilmente disponibile per tutti i colleghi.

Sul 3° punto all'Ordine del Giorno, imposizione fiscale sui notai, il Presidente Bellecca riferisce che la Giunta non ha ritenuto di assumere posizione contro gli ultimi provvedimenti del Governo in materia di minimum tax e di redditometro, perchè, al di là dell'equità fiscale dei provvedimenti, non si può negare che essi mirino a colpire grosse fasce di evasione specialmente tra commercianti ed artigiani. Prende la parola Troise che propone di rendersi promotori di un'iniziativa volta a prevedere, a scelta del notaio e in alternativa con l'attuale sistema analitico, un sistema di tassazione forfettario prendendo a base gli onorari repertoriali. Pocaterra ricorda che il Consiglio Nazionale già si era mosso in tal senso e che un questionario all'epoca predisposto aveva dato dati assai discordanti che indussero ad abbandonare la proposta, (la quale potrebbe comunque ora essere ripresa specialmente con l'idea della facoltatività). Intervengono anche Lazzeroni e Ragnisco. Bellecca conclude che, poichè l'idea di un redditometro non trova solo consensi, occorre prudenza, anche perchè già troppi argomenti sono in discussione col Ministero delle Finanze.

Il Presidente, quindi, passando ai lavori delle commissioni e in particolare a quella sulle Conservatorie, riferisce dell'incontro avuto martedì scorso col Ministro delle Finanze Goria con l'intervento anche del Consigliere Bennetti del C.N.N. La novità riguarda soprattutto l'unificazione dei Dipartimenti di Catasto e Conservatorie nell'unica struttura del Territorio, che il Ministero intende portare avanti giungendo ad un programma di meccanizzazione che consenta di unificare tutti i dati presso le attuali Conservatorie. La Commissione di Federnotai ha chiesto invece che, al di là di progetti futuri, si proceda anzitutto senza indugio al completamento del programma di meccanizzazione come precedentemente previsto. Il Ministro ha convenuto sulla necessità e ha dato disposizione all'ing. Vaccaro, neo Direttore del Dipartimento del Territorio, di costituire subito una Commissione composta da tre sole persone, il Direttore Generale Benvenuto, il Direttore della SOGEI e un notaio: sarà il Consigliere Nazionale Bordieri, al quale sarà affiancato un rappresentante di Federnotai (molto probabilmente Gallizia). Il Presidente chiede a tutti i delegati di fornire entro i primi giorni della prossima settimana i dati relativi allo stato delle singole Conservatorie per numero di formalità annuali e arretrati. Prende la parola Condò, il quale esprime l'orientamento dell'Associazione Lombarda, che è di non meccanizzare se prima non si recupera l'arretrato e non si verifica la possibilità di mantenere un aggiornamento in tempo reale. Lazzeroni è d'accordo sulla necessità di grandi strategie, ma ribadisce la necessità di proporre al Ministero anche modifiche al programma; occorre fare anche proposte organizzative perchè spesso il funzionamento degli Uffici dipende dagli uomini; si potrebbe suggerire di scin-

dere il servizio delle annotazioni da quello delle visure e dare agli addetti a quest'ultimo servizio un compenso sugli emolumenti. De Matteis riferisce che la situazione delle Conservatorie in Abruzzo è molto buona; i conservatori hanno chiesto ai notai di fare pressione perchè nella nuova struttura che il Ministero darà all'amministrazione non venga eliminata, nelle Unità Territoriali, l'autonomia dei Conservatori e dei Gerenti a favore degli ingegneri del Catasto. Per Ersoch l'importante è non ripetere gli errori politici del passato, quando con la prima Commissione Informatica presso il Consiglio Nazionale si preparò un programma in cui si puntava alla costituzione di una Conservatoria parallela; il punto è quello di telematizzare il servizio consentendo l'immissione dei dati direttamente dagli studi notarili, perchè questo è l'unico modo per assicurare l'aggiornamento in tempi reali e per garantire al notariato un effettivo controllo sull'intero sistema; in Commissione bisogna mandare, più che un tecnico, un collega che abbia buone doti di politico, le idee chiare e il necessario carisma per farle seguire. Troise esprime la sua soddisfazione per l'incontro con il Ministro, che ha mostrato di avere un reale interesse a soddisfare le richieste del notariato e di aver capito che gli ingegneri della SOGEI non possono da soli gestire l'informaticizzazione. Graziano torna sul problema dell'imposizione fiscale dei notai, che ritiene di grande attualità; una soluzione basata sull'applicazione di coefficienti è contraria forse ai principii informatori del sistema tributario, ma può essere giustificata da esigenze pratiche; il Sindacato deve verificare se vi è un'esigenza in tal senso dei notai, consultare la base e prendere poi eventualmente le iniziative del caso. Manara puntualizza la necessità di far subito funzionare la Commissione Goria e di denunciare con ogni mezzo le Conservatorie che non funzionano. Riso riferisce sulla positiva esperienza di Genova, dove la meccanizzazione ha dato dei buoni risultati ed è stato predisposto un progetto per il recupero del progresso, più economico e funzionale di quello preparato dalla SOGEI.

Esaurita la discussione sulle Conservatorie, per le Assicurazioni il Presidente dà la parola a Bozzo, il quale svolge un'ampia relazione sull'attività svolta dalla Commissione. La Federnotai ha rinnovato la convenzione sull'Assicurazione R.C.; le novità concordate con i Brokers riguardano principalmente il cambiamento del Pool delle Compagnie (ora capeggiato dall'INA Assitalia), l'introduzione di un meccanismo di bonus-malus sulla franchigia e la determinazione del premio non più solo in funzione degli anni di esercizio ma anche del repertorio. Si sono anche sottoscritte nuove polizze in materia di R.C. 2° rischio, assistenza malattie, elettronica, danni all risk e trattamento di fine rapporto. Una lettera che sarà inviata nei prossimi giorni a tutti i notai d'Italia esporrà più dettagliatamente caratteristiche e novità delle polizze. Chiede che la Commissione sia allargata, nel senso di comprendere anche un collega laziale ed uno campano, in modo da verificare le esigenze di tutte le regioni e di assicurare la necessaria completezza all'azione di monitoraggio che si è avviata. Si rammarica che la Toscana abbia rinviato l'adesione alla polizza Federnotai, ma si confida che a tanto si possa arrivare entro il prossimo anno. Nella discussione che segue Todeschini esprime una certa preoccupazione tra gli assicurati per il cambiamento degli assicuratori, che potrebbe determinare anche incertezze in ordine al risarcimento dei sinistri e propone di estendere i rischi della polizza elettronica a tutti i costi di manutenzione; Falchi lamenta che sia rimasta nella polizza R.C. la clausola che prevede l'ultrattività come facoltativa; al primo Bozzo replica che la bozza deve essere rinnovata ogni anno per garantirne la convenienza con la necessaria elasticità, al secondo che l'inconveniente lamentato è veramente marginale, perchè riguarda solo chi cessa l'esercizio o disdice la polizza.

Ripresi i lavori dopo la sospensione meridiana l'assemblea approva il seguente "Ordine del Giorno" in materia di Conservatorie:

"L'Assemblea Federnotai, riunitasi a Firenze il 21 novembre 1992:

- preso atto con soddisfazione dell'incontro da essa promosso ed avuto con il

Ministro delle Finanze, dal quale è emersa la volontà politica di risolvere il problema del funzionamento delle Conservatorie II, mediante:

a) la costituzione immediata di una Commissione ristretta, composta da rappresentanti dell'Amministrazione, della SOGEI e da notai, per lo studio e l'adozione di rimedi efficaci di pronta attuazione;

b) la realizzazione del progetto di unificazione delle attuali funzioni del Catasto e della Conservatoria;

- considerata la permanenza (ed anzi in taluni casi l'aggravamento) delle disfunzioni che furono alla base dell'Ordine del Giorno approvato dall'Assemblea tenutasi a Milano il 23 marzo 1991;

chiede:

1) che i colleghi che ci rappresentano nella predetta Commissione (sub "a") si adoperino in tutti i modi per ottenere che sia completata nei tempi promessi (1993) il programma di automazione delle Conservatorie, in ciò utilizzando le positive esperienze fatte in alcuni Distretti Notarili per un aggiornamento degli archivi in tempo reale;

2) che le riscontrate sacche di resistenza al perfezionamento ed al funzionamento di tale programma - estremamente dannose per le disfunzioni e le degenerazioni che producono, anche e soprattutto nelle Conservatorie ancora non meccanizzate - siano superate con una migliore distribuzione, utilizzazione, valorizzazione ed incentivazione del personale delle Conservatorie;

3) che tale programma sia accompagnato da un capillare collegamento telematico tra gli studi notarili e gli Uffici;

4) che il notariato sia presente ed ascoltato nell'elaborazione del progetto di unificazione dei servizi del Catasto e della Conservatoria.

Il Presidente quindi pone in discussione il 4° punto all'O.D.G.: alienazione degli alloggi IACP e di Enti Pubblici Territoriali; riferisce che a Napoli il presidente del Consiglio Notarile Mazzocca aveva preso contatti con il Commissario dell'IACP per la determinazione di un turno tra i notai e che, a seguito della sostituzione del Commissario, sta ora verificando la disponibilità del nuovo dirigente.

Prende la parola Gori: in Emilia-Romagna si è raggiunto un accordo, per cui si farà una rotazione gestita interamente dal Consiglio Notarile; chi vuole potrà scegliere un altro notaio, che dovrà far pervenire al Consiglio copia dell'atto e della fattura (non inferiore al minimo fissato); prevede che l'accordo, già raggiunto per Piacenza e Parma, si estenderà in breve tempo a tutta l'Emilia Romagna. Sulla situazione milanese riferisce Condò: ci sono stati vari tentativi, ma tutti senza alcun affetto. Prevede riferisce che a Torino il Consiglio ha raggiunto un'intesa col Comune dopo un lungo braccio di ferro, mentre anche qui nessun risultato si è raggiunto con l'IACP. Nel Triveneto, come spiega Todeschini, si è esposta la situazione al Presidente del Comitato Interregionale, il quale ha sondato i vari uffici, trovando una certa disponibilità solo a Padova. Pocaterra chiede che l'Emilia metta a disposizione del Sindacato studi e parcelle messe a punto in quella Regione.

Esaurita la discussione, l'assemblea delibera che il Notariato debba gestire la distribuzione degli atti IACP e degli Enti pubblici territoriali, provvedendo, d'accordo con gli Istituti, alla suddivisione degli atti tra i notai, allo studio e alla predisposizione di un tipo di atto idoneo ad informare correttamente le parti e alla redazione di una tariffa adeguata.

Todeschini riferisce della lamentela giunta da molte colleghe del Veneto per la mancanza di una chiara posizione del Sindacato sul problema dell'indennità di maternità. Replica il Presidente Bellecca: l'argomento non può essere trattato separatamente, perchè andrebbe inquadrato in quello più vasto dell'attività della Cassa, che per la sua ampiezza deve essere rinviato ad una prossima assemblea; non si può comunque confondere il vecchio col nuovo: i consiglieri della Cassa stanno operando con grande impegno, anche se probabilmente sono frenati nelle loro iniziative dalla preoccupazione di non indebolire la Cassa in un momento nel quale le previsioni per il futuro sono tutt'altro che ottimistiche. Sul tema specifico dell'indennità di maternità, il

Sindacato non può che fare pienamente sua la causa delle colleghe. Si passa quindi alla relazione della Commissione per il codice deontologico. Il Presidente ricorda che il 16/17 gennaio prossimo si terrà a Roma il Convegno Nazionale che sarà tutto dedicato al Codice e che è necessario giungere a quell'appuntamento con una posizione chiara su tutti i temi in discussione e in particolare, su quello dei recapiti; su questo argomento in particolare egli ritiene che il nuovo Codice debba ribadire l'illiceità di qualsiasi forma di recapito ed invita l'Assemblea ad esprimersi dopo la relazione di Ragnisco.

I problemi sul tappeto sono molti e assai complessi e riguardano, ad esempio: la collocazione sistematica della norma deontologica; il rapporto tra il CNN e i Consigli Distrettuali; una presa di posizione sull'esistenza di un potere normativo di autoregolamentazione della categoria. Perché non sfugga l'importanza della definizione dei principi la Commissione Federnotai ha predisposto un articolato, in cui è trasfuso il contenuto della relazione presentata all'Assemblea tenutasi a luglio alla Cascina Bergamina e che deve costituire uno strumento di discussione e di riflessione. Sui recapiti l'idea della Commissione è di disciplinarli con rigore, rivendicando l'importanza fondamentale del rapporto notaio-territorio; l'orientamento della Commissione CNN è quello di riprendere i principi della delibera del 1984 (ammissione di un solo recapito secondario rispetto alla sede) sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale in materia.

Sulla materia della deontologia si apre un vivace dibattito che non dà luogo ad una presa di posizione unitaria, ma che qui sommariamente si riepiloga. Melegari vorrebbe un codice senza preamboli, ma che sia solo una raccolta di comportamenti leciti e illeciti; sul recapito il problema va risolto in concreto con riferimento alle dimensioni dello studio. Per Graziano sul recapitismo si deve prendere atto di una realtà che non è modificabile e che forse risponde meglio alle esigenze dei tempi; l'importante è reprimere severamente i comportamenti che danneggiano l'immagine del notaio; è anch'egli poco soddisfatto di un codice che enunci principi generali, mentre quello di cui la categoria ha bisogno è una normativa che individui le fattispecie tipiche concrete ritenute illecite, che comportino un intervento automatico e obbligatorio (e quindi non discrezionale) dei Consigli Distrettuali. Condò concorda con Graziano; il Codice deve partire dalla base, e per questo a Milano si organizzerà una riunione nel mese di dicembre, e sarebbe opportuno che si facesse altrettanto in tutte le altre regioni; non è più tempo di demonizzare il recapito, anche perché bisogna tenere conto che non tutte le sedi sono uguali; quello che conta è garantire un obbligo severissimo di assistenza alla sede nei giorni prescritti; il male del notariato non è il recapito, ma le tangenti pagate alle agenzie procacciatrici di affari. Pesiri è favorevole al notaio distrettuale, più aderente ai tempi. Manca plaude al lavoro della Commissione, ma teme anch'egli che il lavoro sarà vano se non si arriverà alla punizione di casi concreti; il recapito, se lecito, dovrà essere ammesso non solo in città, ma anche il provincia. Troise ribadisce la necessità di giungere al Convegno Nazionale con un documento unitario di Federnotai da portare al CNN; occorre fare una casistica; più che punire il recapito è importante regolare l'attività del notaio. Chiude la discussione Gori, anche egli critico sulla poca concretezza del Codice.

Alle ore 17.00 il Presidente, esaurito l'Ordine del Giorno, dichiara sciolta l'assemblea; la prossima riunione si terrà a Roma in data che sarà tempestivamente comunicata a tutti i delegati cercando di conciliare i tempi con quelli del Convegno Nazionale.

Il Presidente
Elio Bellecca

Il Segretario
Giuseppe di Transo

Delibera in data 5/10/1992 del Comitato Direttivo della Associazione Sindacale della Lombardia inviata al Consiglio Nazionale del Notariato, a Federnotai, ai Presidenti dei Consigli Notarili Lombardi.

Il Comitato Direttivo della Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia ha esaminato la problematica relativa alla possibile rapida alienazione del patrimonio degli IACP (circa 860.000 alloggi di cui circa 382.000 al nord) e degli enti pubblici territoriali (circa 340.000 alloggi).

Tale alienazione è prevista dalla Legge n. 412/991, dal disegno di legge presentato dal Ministro Merloni osteggiato però dalla Commissione Ambiente che richiede una preventiva radicale riforma degli IACP.

Il Comitato ha innanzitutto rilevato che il Notariato è favorevole ad un sistema di controllo sulla assegnazione ai notai degli atti da stipulare da parte degli IACP (e degli enti pubblici territoriali dai quali peraltro non si è spressamente trattato): in tal senso si sono pronunciati il Consiglio Nazionale del Notariato, i Presidenti Distrettuali nella riunione dell'11/4/1992, il Consiglio Notarile di Milano (lettera 4/2/1992 e risposta 7/4/1992 dello IACP).

I contatti già intervenuti tra Notariato e IACP non hanno certamente ottenuto il successo sperato: gli Istituti hanno, in buona sostanza e col massimo spregio per le disposizioni e lo spirito della Legge 241/1990, affermato di voler decidere da soli sulla assegnazione ai notai degli atti da stipulare.

Il Comitato Direttivo ritiene che il problema rivesta una grandissima carica deontologica: sarebbe assolutamente sbagliato rimettere le assegnazioni di una tale quantità di atti alla "libera" volontà dei rappresentanti degli IACP e degli enti pubblici territoriali; sembra invece opportuno un intervento del Notariato diretto ad evitare accentramento del lavoro (art. 147 Legge Notarile), a migliorare il livello della prestazione notarile, a predeterminare tariffe rigide e omogenee sul territorio nazionale.

Il Comitato Direttivo ritiene che varie motivazioni impongono l'intervento del Notariato:

- la grande quantità di atti da stipulare in un breve lasso di tempo;
- la natura degli enti assegnanti i cui rappresentanti potrebbero essere influenzati da interventi esterni, anche di tipo politico;
- la necessità di meglio approfondire la materia allo scopo di giungere alla redazione di atti che forniscano una sicura informazione sul regime giuridico degli immobili assegnati, sulla loro consistenza, sulla loro libertà ipotecaria, sulla loro regolarità dal punto di vista urbanistico ed edilizio etc.;
- la necessità di imporre la consegna ai notai incaricati di tutta la documentazione necessaria per una corretta redazione degli atti;
- la opportunità di prevedere tariffe notarili rigide e idonee ad assicurare il medesimo trattamento agli assegnatari, costituenti una categoria protetta dalla legge;
- la opportunità di utilizzare il caso in esame come banco di prova, da un lato, per imporre certi comportamenti (confronto e collaborazione, trasparenza e accesso ai procedimenti amministrativi, obbligo di motivazione etc.) alla Pubblica Amministrazione a sensi della Legge 241/1990, dall'altro lato, per iniziare un discorso di tipo deontologico all'interno della categoria notarile.

Il Comitato Direttivo ritiene che la problematica sopra accennata vada affrontata nel modo seguente:

contatto a livello nazionale (C.N.N. + FEDERNOTAI) con gli IACP e gli enti pubblici territoriali facendo duramente valere la Legge 241 e ottenendo l'approvazione del principio generale della legittimazione degli organi istituzionali del notariato ad intervenire nello specifico procedimento amministrativo e, quindi, nella assegnazione degli atti ai notai;

- determinazione a livello nazionale di criteri idonei ad assicurare un intervento del notariato rigoroso, chiaro, omogeneo sul territorio nazionale.

Tali criteri potrebbero essere i seguenti:

- gli atti aventi per oggetto immobili siti nel territorio di una determinata provincia devono essere stipulati da notai appartenenti ai distretti notarili della provincia stessa;

- gli IACP provinciali e gli enti pubblici territoriali indicheranno ai Consigli Notarili Distrettuali gli atti da stipulare e i consigli li assegneranno ai notai che avranno accettato di prestare tale servizio senza tener conto del periodo di tempo entro il quale è prevista la effettiva stipulazione; - i Consigli Distrettuali dovranno, a loro volta tener conto della posizione geografica degli immobili in relazione alle sedi notarili, sempre che ciò consenta una equa ripartizione del lavoro tra i notai del distretto.

Il Notariato, dovrà dettare criteri per la redazione di atti idonei a fornire una documentazione completa agli assegnatari e ai terzi e dovrà elaborare una tariffa rigida e omogenea a livello nazionale o, almeno, regionale;


- il Notariato darà tutta la sua collaborazione nella predisposizione e realizzazione del programma di alienazione (controllo dei requisiti degli assegnatari, determinazione del prezzo di vendita, pagamenti, controllo del diritto di prelazione etc. secondo la previsione del progetto di legge Merloni);

- il Notariato potrebbe anche effettuare ispezioni ipotecarie e catastali in modo "centralizzato" da fornire ai singoli notai incaricati della stipula degli atti: con evidente maggior sicurezza nella contrattazione e risparmio di tempo e denaro.

Evidentemente si potrebbero ipotizzare altri criteri, ma nessuno di essi sarebbe idoneo a raggiungere lo scopo in modo rigoroso (inutile ad esempio pensare ad un puro e semplice aumento numerico dei notai incaricati dagli enti: poco rilievo avrebbe l'intervento del Notariato e non sarebbe assicurato nemmeno un equo trattamento tra i notai prescelti).

Il Comitato Direttivo Lombardo ritiene che Federnotai dovrebbe immediatamente contattare il Consiglio Nazionale del Notariato per concordare un intervento unitario sugli IACP e gli enti pubblici territoriali, intervento da impostare sulla base delle disposizioni e dello spirito della legge 241/1990; ritiene anche che, se dovesse fallire l'intervento a livello nazionale, un analogo intervento debba essere possibile a livello regionale (associazione sindacale) e provinciale (associazione sindacale e consigli notarili).

Per il Comitato Direttivo della Lombardia
Il Presidente
(Gian Franco Condò)



Consiglio Notarile di Bologna
Bologna, 11 novembre 1992

A tutti i Notai del Distretto

Oggetto: Vendite di alloggi dall'I.A.C.P.

Cari Colleghi,

faccio seguito alla mia precedente lettera in data 15/4/1992 prot. n. 226/92 sullo stesso argomento.

Il 6 novembre corrente una nostra delegazione, composta da Paolo Montanari e Michele Zerbini per il Comitato Regionale, da Giuseppe Montalti per l'Associazione Sindacale e da me per il Collegio Notarile di Bologna, ha avuto un importante incontro con il Presidente dello I.A.C.P. di Bologna, su convocazione del medesimo, per un primo sguardo operativo alle tante problematiche, non solo organizzative, ma anche giuridiche, che l'operazione di vendita di migliaia di alloggi (con una media di mille all'anno) comporta.

Tralasciando le problematiche giuridiche, peraltro appena accennate e per le quali abbiamo fornito comunque la nostra disponibilità per un approccio più approfondito, il discorso operativo si è aperto con l'affermazione da parte dell'Istituto della piena disponibilità ad accogliere le designazioni da parte del Consiglio Notarile, dei notai incaricati della stipulazione degli atti di vendita, senza peraltro che ciò possa precludere il diritto del singolo acquirente di pretendere l'attribuzione dell'incarico al proprio notaio di fiducia.

L'Istituto inoltre ha preso atto con molto favore della predisposizione da parte del nostro Comitato Regionale di un apposita Tariffa, sviluppata con i criteri della massima economicità pur nel doveroso rispetto dei minimi tabellari, Tariffa che consente all'Istituto stesso di giustificare l'accettazione dei singoli notai segnalati dal Consiglio anche sotto il profilo della tutela economica dei propri acquirenti.

Sulla base dunque dei due elementi sopra evidenziati (1 - designazione dei notai da parte del Consiglio, salvo espressa diversa designazione da parte del singolo acquirente; 2 - vigenza di una tariffa unificata, anche a livello regionale), la nostra delegazione ha chiarito i criteri operativi di massima che da parte del notariato locale si intendono seguire:

a) designazione da parte del Consiglio Notarile locale dei notai stipulanti - uno per ogni gruppo omogeneo di circa dieci alloggi - con sistema a sorteggio e con rotazione fra tutti i notai in esercizio (salvo rinuncia da parte dei singoli professionisti);

b) accettazione delle designazioni specifiche fatta da singoli acquirenti per il proprio notaio di fiducia, con la precisazione peraltro che ad ogni notaio che opererà su segnalazione dell'acquirente - e quindi in deroga al sorteggio ed alla rotazione - verrà dal Consiglio richiesta l'esibizione tempestiva della fattura, per controllarne la conformità alla tariffa unificata;

c) predisposizione - sempre da parte del Consiglio, sulla base delle indicazioni e del materiale fornito dall'Istituto di schemi degli atti tipo, nonché - se nel caso - di materiale istruttorio unificato, al fine di ridurre al minimo l'attività preparatoria relativa alla singola operazione.

E' evidente la preoccupazione del Consiglio e degli organi notarili di evitare qualunque forma deprecabile ed avvilente di corsa all'accaparramento, operata necessariamente sulla base della più selvaggia concorrenza sleale.

Così come impostata, l'operazione non dovrebbe consentire il sorgere di interesse alla sottrazione della singola stipulazione (dato l'au-

mento dei costi rispetto ad un'eventuale riduzione dell'onorario, oggetto peraltro di esame da parte del Consiglio sotto il profilo disciplinare) nè dovrebbe consentire la sottrazione di interi blocchi di stipulazioni, data sempre la vigilanza dei nostri organi di controllo.

E' inoltre da sperare che i singoli notai designati dai propri clienti rinuncino all'incarico e facciano pressione sul cliente stesso per non modificare la designazione consigliare e ciò sia per far evitare l'aggravio di spese sopra evidenziato per la singola stipulazione stralciata delle altre, a parità di onorario, sia perchè si auspica una generalizzazione delle singole rinunce, tale da comportare una generale reciprocità di comportamento fra i Colleghi, a compensazione di singoli vantaggi e svantaggi.

Si parla di migliaia di alloggi e quindi di svariati anni di impegno: l'operazione è di grande rilievo, con possibilità di lavoro per tutti, senza che ciò stravolga la correttezza e la normalità della nostra attività e dei nostri rapporti personali e professionali.

Invito quindi tutti a valutare la situazione e quanto sopra esposto con molta obiettività, serenità e disponibilità, rimanendo peraltro il Consiglio Notarile aperto ad ogni suggerimento anche futuro per la migliore attuazione degli scopi prefissi.

Ribadisco, comunque che il Consiglio, con il più incondizionato appoggio dell'Associazione Sindacale, valuterà con il massimo rigore e perseguirà con tutti i mezzi a sua disposizione ogni episodio di concorrenza sleale od ogni comportamento levisivo della funzione e dell'immagine del notariato bolognese.

Certo della vostra comprensione e collaborazione, in attesa di ulteriori sviluppi, vi saluto cordialmente.

Il Presidente
Pierluigi Ferrari Trecate



Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia - iscritto il 13.5.1988 al n. 345 del Registro della Stampa del Tribunale di Milano - Pubblicazione non in vendita inviata a tutti gli iscritti delle associazioni sindacali notarili - Direzione e Redazione: Milano, via Brera n. 8 - Comitato di redazione: Guido Roveda, Milano, via Brera n. 8, Tel. 02/878663, Fax 02/878517, direttore responsabile: Francesco Cavallone, Milano, piazza della Repubblica n. 28, Tel. 02/29001032, Fax 02/6595996; Massimo Caspani, Appiano Gentile, via Grilloni n. 14, Tel. 031/933333, Fax 031/270295; Domenico De Stefano, Abbiategrasso, Galleria Europa, Tel. 02/94969621, Fax 02/94965838; Roberto Dini, Milano, via Durini n. 27, Tel. 02/795400, Fax 02/793934; Luciano Guarnieri, Milano, piazza Giovine Italia n. 5, Tel. 4987750, Fax 02/4987750; Francesco Lacchi, San Giuliano Milanese, piazza Bi Vittorio n. 2, Tel. 02/98490288, Fax 76004786; Egidio Lorenzi, Milano, via Passione n. 4, Tel. 02/76022121, Fax 02/76005817; Giorgio Pozzi S., Milano, via Fara n. 30, Tel. 02/66985779, Fax 02/66985927; Franco Treccani, Brescia, C.so Martiri della Libertà n. 25, Tel. 030/53373, Fax 030/55072; redattori.

Amministrazione: Milano, via Passione n. 4 - presso notaio Egidio Lorenzi, telefono 02/76022121 - Fax 02/76005817.

I segni grafici di corredo sono tratti dal volume "Delle basiliche antiche e specialmente di quella di Vicenza del celebre Andrea Palladio - Discorso del Conte Enea Arnaldi accademico olimpico", in Vicenza 1769, presso Francesco Vendramini Mosca.